SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1994.

Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1994.

Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

94A4928 - 94A4929

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 484.

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 9 aprile 1994 e 6 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;

Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione all'art. 3, comma 1, in quanto la previsione ivi contenuta rientra nell'ambito della delega;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I
GENERALITÀ

Capo I
OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, per «Ministro» e per «Ministero» si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per «Unmig», l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia; per «Comitato tecnico», il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

Capo II
NORME DI RINVIO

Art. 3.
Disciplina delle specifiche condizioni e modalità di esecuzione

1. Il Ministro, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, modifica, ove necessario, il disciplinare tipo concernente le condizioni particolari e le specifiche modalità di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi in terraferma e in mare, emanato, ai sensi dell'art. 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, con decreto ministeriale 6 agosto 1991.

2. Il decreto di cui al comma precedente si uniforma ai criteri di semplificazione delle procedure enunciati nei principi e nelle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II
PERMESSI DI PROSPEZIONE O RICERCA

Capo I
CONFERIMENTO DEI PERMESSI DI PROSPEZIONE O RICERCA

Art. 4.
Presupposti

1. I permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma e in mare sono accordati a persone o enti o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonchè, a condizioni di reciprocità, di altri Paesi, i quali dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate.

2. I permessi di ricerca sono accordati a persone fisiche o giuridiche che possiedano o forniscano idonee garanzie di costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.

Art. 5.

Domanda

1. La domanda di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca deve essere presentata al Ministero, corredata del programma dei lavori, nonchè degli altri documenti previsti nel disciplinare tipo di cui all'art. 3. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

2. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo. Sono considerate domande concorrenti di permesso di ricerca quelle presentate al Ministero non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino stesso.

Art. 6.

Istruttoria

1. Il Ministero cura l'istruttoria e richiede, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande concorrenti, il parere del Comitato tecnico.

2. Il Comitato tecnico esprime e comunica il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorrenza del termine, il Ministero ha facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

Art. 7.

(Non è stato ammesso al visto della Corte dei conti)

Art. 8.

Conferimento dei permessi

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento, il Ministero, entro quindici giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto con cui conferisce o nega il permesso di prospezione o ricerca degli idrocarburi in terraferma e in mare, fermo il rispetto del termine di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

2. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, il permesso e accordato d'intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 9.

Giudizio di compatibilità ambientale

1. Nei casi e con le procedure determinate dalle emanande norme di attuazione dell'art. 2, comma 3, legge 9 gennaio 1991, n. 9, relative alla valutazione di impatto ambientale, il conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. In conformità all'art. 6, comma 4, legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora il Ministero dell'ambiente non si pronunci sulla compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla comunicazione delle relative domande, il procedimento di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca riprende il suo corso, fermo l'obbligo di valutazione dei profili di tutela ambientale.

3. Il Ministero, entro quindici giorni dalla notifica o comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente della pronuncia di compatibilità ambientale, emana il decreto di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca.

Art. 10.

Termine del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di duecentoquarantagiorni,. dalla data di presentazione della domanda. Qualora sia necessario acquisire il giudizio di compatibilità ambientale, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trecentotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda

2. Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329 di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine del comma precedente

Capo II

PROCEDIMENTI CONNESSI AL CONFERIMENTO DEI PERMESSI DI RICERCA

Art. 11.

Proroga; variazione del programma dei lavori, riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza, rinuncia.

1. La domanda di proroga del permesso di ricerca, la domanda di variazione del programma dei lavori e la domanda di riduzione volontaria dell'area del permesso, devono essere presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'Unmig. Il Ministero richiede il parere, nei casi di particolare rilevanza, del Comitato tecnico. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento, il Ministero emana i decreti di autorizzazione di proroga, di variazione del programma dei lavori e di riduzione volontaria dell'area, entro il termine massimo di centotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

2. La domanda di trasferimento a terzi del permesso o di trasferimento delle quote di uno o più contitolari deve essere presentata al Ministero e per conoscenza alla sezione competente dell'Unmig, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente.

3. La decadenza del titolare del permesso di ricerca è pronunciata con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, sentito, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico, entro centosessanta giorni dall'inizio di ufficio del procedimento.

4. Il Ministero provvede con proprio decreto all'accettazione della rinuncia, entro quindici giorni dalla comunicazione del relativo nulla osta da parte della sezione competente dell'Unmig.

TITOLO III
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Capo I
CONFERIMENTO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 12.
Presupposti

1. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare è rilasciata al titolare del permesso di ricerca che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, se la capacità produttiva dei pozzi stessi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustifichino tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

Art. 13.
Domanda

1. Il titolare del permesso di ricerca deve presentare la domanda di concessione di coltivazione al Ministero e alla sezione competente dell'Unmig, a pena di decadenza, entro un anno dall'eventuale riconoscimento da parte dell'Ufficio suddetto del ritrovamento e delle caratteristiche del giacimento.

2. La domanda è corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, nonchè degli altri documenti previsti, di cui all'art. 12. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo.

Art. 14.
Istruttoria

1. L'ingegnere capo della sezione competente dell'Unmig cura l'istruttoria e provvede, entro quaranta giorni dal ricevimento della domanda, all'invio di una relazione al Ministero.

2. Il Ministero richiede, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, il parere del Comitato tecnico.

3. Il Comitato tecnico si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato espresso il parere, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

Art. 15.
Conferimento di concessione

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 16 del presente regolamento, il Ministero, entro quindici giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare.

2. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione è rilasciata d'intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 16.
Giudizio di compatibilità ambientale

1. Nei casi e con le procedure determinate dalle norme di attuazione dell'art. 2, comma 3, legge 9 gennaio 1991, n. 9, il conferimento di concessione di coltivazione è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. In conformità all'art. 6, comma 4, legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora il Ministero dell'ambiente non si pronunci sulla compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla comunicazione delle relative domande, il Ministero ha facoltà di procedere indipendentemente dalla pronuncia.

3. Il Ministero, entro quindici giorni dalla notifica da parte del Ministero dell'ambiente della pronuncia di compatibilità ambientale, emana il decreto di conferimento di concessione di coltivazione.

Art. 17.
Termine del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di centosessanta giorni, dalla data di presentazione della domanda. Qualora sia necessario acquisire il giudizio di compatibilità ambientale, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di duecentocinquanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

2. Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine del comma precedente.

Capo II

PROCEDIMENTI CONNESSI AL CONFERIMENTO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 18.

Proroga; variazione del programma dei lavori; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.

1. La domanda di proroga della concessione di coltivazione, la domanda di variazione del programma dei lavori e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area della concessione, devono essere presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'Unmig. Il Ministero richiede il parere, nei casi di particolare rilevanza, del Comitato tecnico. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 16 del presente regolamento, il Ministero emana i decreti di autorizzazione di proroga, di variazione del programma dei lavori e di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. La domanda di trasferimento a terzi della concessione o di trasferimento delle quote di uno o più contitolari deve essere presentata al Ministero e per conoscenza alla sezione competente dell'Unmig, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente.

3. La decadenza del titolare dalla concessione è pronunciata con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, sentito, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico, entro centoquaranta giorni dall'inizio di ufficio del procedimento.

4. Il Ministero provvede con proprio decreto all'accettazione della rinuncia, entro quindici giorni dalla comunicazione del relativo nulla osta da parte della sezione competente dell'Unmig.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 19.

Norme abrogate

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono abrogati l'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6; l'art. 45 della legge 21 luglio 1967, n. 613; il comma 8, art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

Art. 20.

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 7, con esclusione dell'art. 7, ai sensi della delibera adottata nell'adunanza del 7 luglio 1994, dalla sezione del controllo, primo collegio.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990).

I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:

Art. 2. *(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi).*

«*(Omissis).*

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successivi modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

(Omissis)».

La legge 11 gennaio 1957, n. 6, reca norme in materia di «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 29 gennaio 1957).

— La legge 21 luglio 1967, n. 613, reca norme in materia di «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 3 agosto 1967).

La legge 9 gennaio 1991, n. 9, reca «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1991).

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è il seguente:

«Art. 13. *(Normativa di raccordo e disciplinari-tipo).* — 1. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, sono determinate le norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero e approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui al presente Capo.».

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 agosto 1991 reca «Approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1991).

Note all'art. 5:

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca "Disposizioni contro la mafia" (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 5 giugno 1965).

— La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale» (pubblicata nelal *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1990).

Note all'art. 9:

- L'articolo 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è il seguente: «3. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed a rispristino territoriale nei limiti e con le procedure previste dalla normativa vigente».

L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva nel Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri dell'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto».

Note all'art. 10:

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 329/1993 reca «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 81 del 28 agosto 1993).

— Il testo degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Nota all'art. 13:

— Per la legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, si vedano le precedenti note all'articolo 5.

Note all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si vedano le precedenti note all'articolo 9.

Per il testo dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si vedano le precedenti note all'articolo 9.

Note all'art. 17:

— Per il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, si vedano le precedenti note all'art. 10.

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le precedenti note all'articolo 10.

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si vedano le precedenti note alle premesse.

— Il testo dell'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è il seguente:

«Art. 41. — È istituito presso il Ministero dell'industria e commercio il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia così composto (22):

1) di un presidente;

2) del direttore generale delle miniere;

3) di due membri del Consiglio superiore delle miniere estranei all'Amministrazione;

4) di un avvocato dello Stato;

5) del direttore del Servizio geologico e geofisico d'Italia;

6) del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;

7) del direttore del Servizio chimico presso il Ministero dell'industria e del commercio;

8) di un funzionario del Ministero delle finanze;

9) di un funzionario del Ministero del tesoro;

10) di un titolare di cattedra di geologia;

11) di due esperti;

12) di un dirigente superiore tecnico e di un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere (22/a).

Il presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'industria e per il commercio.

I membri di cui ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11) sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio può per singoli problemi chiamare a far parte del Comitato anche altri esperti in numero non superiore a due.

Le funzioni di segreteria presso il suddetto Comitato sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle miniere.

Il Comitato dura in carica tre anni.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le indennità spettanti al presidente ed ai membri del Comitato.».

— Il testo dell'art. 45 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è il seguente:

«Art. 45. — Il Comitato tecnico per gli idrocarburi, per i pareri previsti nella presente legge, è integrato dai seguenti componenti:

un funzionario del Ministero degli affari esteri;

un funzionario del Ministero della difesa;

un funzionario del Ministero della marina mercantile;

un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

designati dai rispettivi Ministri.

Per i pareri sulle istanze di rinnovo dei permessi e delle concessioni, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 53, il Comitato sarà integrato con un rappresentante della Regione stessa.

— L'art. 3, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 221, ha aggiunto il n. 12) al primo comma dell'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sopra riportato.

94G0354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 485.

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato relativamente: all'art. 6, comma 2, in quanto il silenzio-assenso si giustifica in base alla previsione di un congruo termine per l'acquisizione di osservazioni; agli articoli 7 e 10, in quanto le relative disposizioni conformi ci criteri e principi contenuti nella legge delega circa la riduzione delle amministrazioni intervenienti ed il numero delle fasi procedimentali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

GENERALITÀ

Capo I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rilascio del permesso di ricerca di fluidi geotermici e di concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per «Ministro» e per «Ministero» si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per «Unmig», l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia; per «Comitato tecnico», il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia; per «legge», la legge 9 dicembre 1986, n. 896.

Capo II

NORME DI RINVIO

Art. 3.

Disciplina delle specifiche condizioni e modalità di esecuzione

1. Il Ministro, apporta, con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le necessarie modifiche al regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, e provvede ai successivi aggiornamenti in materia.

2. Il decreto di cui al comma precedente si uniforma ai criteri di semplificazione delle procedure enunciati nei principi e nelle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nella legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché nel presente regolamento.

TITOLO II

PERMESSO DI RICERCA

Capo I

RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA

Art. 4.

Presupposti per il rilascio

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dal Ministero, previa approvazione del programma dei lavori, ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica.

2. Sull'istanza sono acquisiti i pareri previsti all'art. 3, commi 7 e 8 della legge.

Art. 5.

Presupposti della domanda

1. La domanda di rilascio del permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero e, per conoscenza, alla sezione competente dell'Unmig, insieme al programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione, ed il programma di ripristino finale. Ad essa deve essere unito uno studio di valutazione di massima delle relative ed eventuali modifiche ambientali.

2. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo. Sono considerate domande concorrenti quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre due mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel predetto Bollettino

Art. 6

Istruttoria

1 Il Ministero cura l'istruttoria e trasmette, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande concorrenti, lo studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali al Ministero dell'ambiente, alle regioni e ai comuni interessati, nonché altre amministrazioni eventualmente interessate per l'acquisizione di osservazioni.

2 Le eventuali osservazioni devono essere formulate entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione. In caso di decorrenza del termine senza che siano state comunicate le osservazioni, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione delle stesse.

3. Il Ministero acquisite le eventuali osservazioni, richiede, entro dieci giorni, il parere del Comitato tecnico.

4. Il Comitato tecnico si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

Art 7.

(Non è stato ammesso al visto della Corte dei conti)

Art. 8.

Rilascio del permesso

1. Il Ministero, entro dieci giorni dall'emissione del parere del Comitato tecnico, rilascia, con decreto, il permesso di ricerca di fluidi geotermici.

Art. 9.

Termine per la conclusione del procedimento.

1. Il procedimento di rilascio del permesso di ricerca si conclude nel termine di duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede alla modifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, indicando il termine del comma precedente.

3. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di procedere a successive e ulteriori riduzioni del termine indicato per la conclusione del procedimento.

Capo II

PROCEDIMENTI CONNESSI AL RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA

Art. 10.

Proroga della vigenza, modifiche al programma di lavoro; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote, decadenza, rinuncia.

1. La domanda di proroga del permesso di ricerca, la domanda di modifica al programma di lavoro e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, sono presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'Unmig. Il Ministero può sentire, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico e le amministrazioni interessate. Il Ministero emana tali decreti in centosettanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. La domanda di trasferimento a terzi del permesso o di trasferimento delle quote di uno o più contitolari è presentata al Ministero e, per conoscenza, alla sezione competente, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente.

3. La decadenza del titolare del permesso di ricerca è dichiarata, con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi da parte del titolare e sentito, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico, entro centosettanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento.

4. Il Ministero provvede, con decreto, all'accettazione della rinuncia, entro sessanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.

TITOLO III

CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Capo I

RILASCIO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 11.

Presupposti per la concessione

1. La concessione di coltivazione è rilasciata al titolare del permesso di ricerca che abbia rinvenuto risorse geotermiche riconosciute d'interesse nazionale se gli elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

Art. 12.

Domanda di concessione

1. Il titolare del permesso di ricerca deve presentare la domanda di concessione di coltivazione al Ministero e all'ingegnere capo della sezione competente, entro sei mesi dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia degli atti relativi al

riconoscimento del carattere nazionale delle risorse rinvenute. Scaduto tale termine, la concessione può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta purché in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica.

2. Alla domanda di concessione di coltivazione è allegata la seguente documentazione:

a) una relazione tecnica e il programma dei lavori di sviluppo;

b) il progetto geotermico;

c) lo studio di valutazione delle modifiche ambientali che le attività programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo;

d) il programma delle opere di recupero ambientale previste.

3. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia previsiti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

4. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo.

Art. 13.

Istruttoria

1. L'ingegnere capo della competente sezione dell'Unmig, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, invia una relazione al Ministero.

2. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette la documentazione necessaria e lo studio di valutazione delle modifiche ambientali alle regioni, ai comuni, al Ministero dell'ambiente, nonché ad altre amministrazioni eventualmente interessate, che esprimono parere, entro novanta giorni dall'invio della documentazione. In caso di decorrenza del termine senza che siano stati comunicati i pareri, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione degli stessi.

3. Il Ministero, acquisiti i pareri, richiede, entro venti giorni, il parere del Comitato tecnico.

4. Il Comitato tecnico si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento del fascicolo. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

Art. 14.

Rilascio della concessione

1. Il Ministero, entro venti giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto di concessione di coltivazione.

2. Il decreto di concessione di coltivazione per risorse geotermiche ha anche valore di autorizzazione ai fini della costruzione e l'esercizio degli impianti geotermoelettrici. Pertanto, le autorizzazioni di cui all'art. 211 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, non sono richieste ai fini della costruzione e l'esercizio dei medesimi impianti.

3. Il decreto di concessione di coltivazione ha, altresì, valore di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 16 della legge.

4. L'iniezione di acque e la reiniezione dei fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione Unmig ovvero della corrispondente autorità regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale. Tale autorizzazione è resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132.

Art. 15.

Termine per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di duecentoventi giorni dalla data della presentazione della domanda.

2. Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede alla modifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, indicando il termine del comma precedente, e alla cancellazione del procedimento di «Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti geotermoelettrici».

3. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di procedere a successive e ulteriori riduzioni del termine indicato per la conclusione del procedimento.

Capo II

PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 16.

Proroga della vigenza; modifiche al programma di lavoro; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.

1. La domanda di proroga di concessione, la domanda di modifica al programma di lavoro e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, sono presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'Unmig. Il Ministero può sentire, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico e le amministrazioni interessate. Il Ministero emana tali decreti in centosettanta giorni.

2. La domanda di trasferimento a terzi della concessione o di trasferimento delle quote di uno o più contitolari è presentata al Ministero e, per conoscenza alla sezione competente, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente.

3. La decadenza del titolare della concessione, nelle ipotesi previste all'art. 15 della legge, è dichiarata con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi da parte del titolare e sentito il Comitato tecnico, entro centosettanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento.

4. Il Ministero provvede, con decreto, all'accettazione della rinuncia entro novanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 17.

(Non è stato ammesso al visto della Corte dei conti)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 8, con esclusione degli articoli 7 e 17, ai sensi della delibera adottata, nell'adunanza del 7 luglio 1994, dalla sezione del controllo, primo collegio

---

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990).

— I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:

«Art. 2 (*Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi*).

(Omissis).

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazione, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

(Omissis)».

— La legge 9 dicembre 1986, n 896 reca «Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 dicembre 1986).

— La legge 9 gennaio 1991, n 9 reca «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 6 del 16 gennaio 1991).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n 395 reca «Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 13 dicembre 1991).

Nota all'art 2

— Per il testo della legge n 896/1986, si vedano le precedenti note alle premesse

Note all'art 3

— Per il testo della legge n. 896/1986 e del d P R n 395/1991, si vedano le precedenti note alle premesse.

— Per il testo delle leggi nn 241/1990 e 537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse

Nota all'art 4

— Il testo dell'art 3, commi 7 e 8, della legge n 896/1986 e il seguente

«Art. 3 *(Assegnazione del permesso di ricerca e criteri di preferenza)*

(Omissis).

7 Sull'istanza deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della marina mercantile, se l'area interessata concerne il demanio marittimo, il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, ovvero quello del Ministero o dell'autorità regionale competente se l'area ricade su terreni appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio dello Stato o della Regione.

8 Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l'amministrazoine militare»

Note all'art 5

— La legge 31 maggio 1965, n 575 reca «Disposizioni contro la mafia» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 138 del 5 giugno 1965)

— La legge 19 marzo 1990, n 55 reca «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 69 del 23 marzo 1990)

Note all'art 9

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianaton 329/1993 reca «Regolamento di attuazione degli artt 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1993, n 81)

— Il testo dell art 2 della legge n 241/1990 è il seguente

«Art 2 — 1 Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione in un provvedimento espresso

2 Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e ad iniziativa di parte

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti»

Nota all'art 12

Per il testo delle leggi nn 575/1965 e 55/1990, si vedano le precedenti note all'art 5

Note all'art 14

— Il testo dell'art 21 del R D n 1775/1933 e il seguente

«Art 21 — Ai fini della L 12 gennaio 1933, n. 141, la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni

Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonché l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo L'autorizzazione, per gli impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kw è data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici, negli altri casi è data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio Civile

L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta è data dalle autorità competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro delle corporazioni

Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dell'art. 129».

— Il testo dell'art 17 del d P.R n. 203/1988 è il seguente

«Art 17 — 1 L'art 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali.

2 le autorizzazioni di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanita, sentita la regione interessata Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova istallazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo»

— Il testo dell'art 16 della legge n 896/1986 e il seguente

«Art 16 *(Dichiarazione di pubblica utilita)* — 1 Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonche per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilita, nonche urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865 n 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorità regionale

2 I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi dell'art 17 della legge 25 giugno 1865, n 2359

3 Le opposizioni circa la necesita e le modalità delle opere sono proposte nel termine di cui all'art 18 della citata legge e sono decise dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla competente autorita regionale, con decreto motivato

4 Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o la competente autorità regionale, con decreto motivato, su richiesta del concessionario, può disporre l'occupazione per non oltre un biennio di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione dei lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente la indennita di occupazione

5 I provvedimenti di occupazione di urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente

6 Non sono soggette a concessioni nè ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.

7 Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di riserve geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorità marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le modalità previste dall'art 43 del codice della navigazione L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell'art 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione, è a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione»

— Il testo dell'art 8 del decreto legislativo n 132/1992 è il seguente

«Art 8 *(Deroghe)* — 1 Lo scarico consistente nella reimmissione nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, è soggetto a preventiva autorizzazione La Regione rilascia l'autorizzazione, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n 319, se a seguito di indagine preventiva sull'assetto geomorfologico, sulla qualità delle acque, sulle modalità di prelievo e di reimmissione, risulta che non vi è pericolo di inquinamento della falda»

Note all art 15

— Per il testo del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n 329 e dell'art 2 della legge n 241/1990, si vedano le precedenti note all'art 6

Nota all art 16

— Il testo dell'art 15 della legge n 896/1986 è il seguente

«Art 15 *(Decadenza)* — 1 Il titolare decade dal titolo minerario quando

a) non inizia i lavori nei termini prescritti,

b) non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro di cui ai precedenti articoli 4, comma 1, e 7, comma 1,

c) non corrisponde nei termini il canone dovuto,

d) cede quote del titolo senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorità regionale,

e) non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza,

f) non adempie agli obblighi derivanti dalla presente legge o dal regolamento d'attuazione

2 la decadenza è pronunciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, o dalla autorità regionale per i titoli dalla medesima rilasciati, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni»

94G0367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1994, n. **486**.

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rimborso a privati di somme versate erroneamente o in eccedenza per l'esecuzione di operazioni automobilistiche e per operazioni tecniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400,

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rimborso a privati di somme versate erroneamente o in eccedenza per l'esecuzione di operazioni automobilistiche o di operazioni tecniche.

Art. 2.

Presupposti

1. I richiedenti le operazioni indicate nella tabella 3, allegata alla legge 1° dicembre 1986, n.870, sono tenuti a corrispondere i diritti, comprensivi delle spese per moduli di domanda e stampati, nonchè di ogni altra spesa e prestazione per le seguenti operazioni:

a) tecniche e tecnico-amministrative in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna;

b) (*non è stata ammessa al visto della Corte dei conti*).

Art. 3.

Modalità di versamento

1. Le operazioni previste all'art. 2 possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico.

Art. 4.

Modalità del rimborso a privati di somme versate erroneamente o in eccedenza

1. Per la corresponsione delle competenze spettanti al personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l'effettuazione delle operazioni indicate all'art. 2, nonchè per i rimborsi

ai privati delle somme versate erroneamente o in eccedenza, si provvede mediante aperture di credito a favore dei seguenti funzionari delegati: *a)* il cassiere della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; *b)* i direttori degli uffici periferici della stessa Direzione generale.

2. I funzionari delegati sono autorizzati, limitatamente alle operazioni di rimborso, a disporre i rimborsi stessi mediante buoni di prelevamento in contanti in proprio favore.

3. Gli stessi provvedono ai rimborsi entro novanta giorni dall'istanza in carta semplice dell'interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa del rimborso richiesto. In mancanza di tale istanza, provvedono d'ufficio, entro novanta giorni dal termine di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno a cui si riferiscono i versamenti, al rimborso delle somme versate erroneamente o in eccedenza, sulla base delle evidenze contabili giacenti.

Art. 5.

Misura degli stanziamenti

1. Gli stanziamenti di bilancio relativi alle operazioni ed ai rimborsi indicati nel presente regolamento sono commisurati, sia in termini di competenza che di cassa, alle risultanze dell'ultimo consuntivo approvato.

Art. 6.

Modifiche al decreto di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione ha facoltà di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quello massimo previsto dall'art. 4, comma 3, del presente regolamento.

Art. 7.

Controlli

1. Il servizio di controllo interno, istituito dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di rimborso non conclusi entro i termini indicati dai precedenti articoli o comunque determinati ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 8.

(Non è stato ammesso al visto della Corte dei conti)

Art. 9.

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

COSTA, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1994

Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 6, con esclusione dell'art. 2, lettera b), e dell'art. 8, ai sensi della delibera adottata, nell'adunanza del 7 luglio 1994, dalla sezione del controllo, primo collegio.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990).

— I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:

«Art. 2 (*Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi*).

(*Omissis*).

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

(Omissis)».

— La legge 1° dicembre 1986, n. 870 reca «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 1986).

Nota all'art. 6:

— I testi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono i seguenti:

«Art. 2. 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993 n. 470 è il seguente:

«Art. 20 *(Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali).* — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili dei risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano la disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, della carriera diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

94G0344

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 giugno 1994.

Fissazione della data di inizio del funzionamento dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito in legge 11 febbraio 1994, n. 102, recante: «Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli»;

Visto l'art. 3 del suindicato decreto-legge con il quale viene stabilito che, fino all'inizio del funzionamento dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli le attività di competenza dello stesso sono svolte dal Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni;

Visto il provvedimento del direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali in data 16 marzo 1994 con il quale sono state determinate le dotazioni organiche dell'ufficio speciale in questione;

Ritenuto che occorre stabilire la data di inizio del funzionamento del suindicato ufficio;

Dispone:

La data di inizio del funzionamento dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è fissata al 5 settembre 1994.

Roma, 30 giugno 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A5084

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 27 luglio 1994.

Modificazioni al decreto ministeriale 7 dicembre 1989 istitutivo della riserva naturale marina «Isole Ciclopi».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro della marina mercantile in data 7 dicembre 1989, recante l'istituzione della riserva naturale marina «Isole Ciclopi»;

Considerato che la perimetrazione della riserva marina riportata nell'allegato cartografico n. 1 al predetto decreto non tiene conto delle opere portuali di Aci Trezza, localizzate nelle immediate vicinanze della zona *A* della riserva marina;

Considerato che, ai sensi del sopra citato decreto, all'interno della zona *A* della riserva marina è vietata la navigazione di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo e che, pertanto, la disposizione ministeriale ostacolerebbe il transito delle imbarcazioni in entrata ed in uscita dall'antistante porto di Aci Trezza;

Considerate le richieste di modifica al sopra citato decreto avanzate dal comune di Aci Castello nel corso di un apposito incontro tenutosi presso il Ministero dell'ambiente;

Considerato che alla data attuale non è stato ancora possibile provvedere alla approvazione del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo della riserva marina e che, pertanto, non è possibile dare completa attuazione alle previsioni del predetto decreto, in particolare per quanto riguarda le concessioni delle autorizzazioni ed eventuali deroghe alle norme di salvaguardia;

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, procedere ad una modifica della zonazione interna e delle misure di tutela della riserva naturale marina «Isole Ciclopi»;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 7 dicembre 1989 istitutivo della riserva naturale marina «Isole Ciclopi» sono sostituite con le disposizioni di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto sotto il n. 1, l'area della riserva marina «Isole Ciclopi» è delimitata nel tratto di mare antistante il territorio di Aci Castello, dalla congiungente i seguenti punti:

A) Latitudine 37° 34′ 22″ Nord, longitudine 015° 10′ 34″ Est.

B) Latitudine 37° 33′ 57″ Nord, longitudine 015° 11′ 06″ Est.

C) Latitudine 37° 32′ 45″ Nord, longitudine 015° 10′ 17″ Est.

D) Latitudine 37° 32′ 16″ Nord, longitudine 015° 09′ 03″ Est.

E) Latitudine 37° 32′ 32″ Nord, longitudine 015° 08′ 41″ Est.

All'interno di detta area sono individuate le zone appresso elencate con i relativi regimi di tutela:

ZONA *A di riserva integrale*: comprende il tratto di mare circostante le Isole Ciclopi per una distanza di 40 metri dalle loro coste.

In tale zona sono vietate:

a) l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali, nonché della flora costiera terrestre;

b) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;

c) l'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni autorizzate della capitaneria di porto di Catania o dal Ministero dell'ambiente, per finalità di ricerca scientifica o per attività cinefotografiche;

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento delle specie animali o vegetali e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle stesse, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

e) l'alterazione, diretta o indiretta, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché l'immissione di rifiuti e di sostanze solide e che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

f) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi sull'area;

h) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, salvo quanto di seguito specificato;

i) la detenzione di attrezzature per la pesca subacquea e di superficie.

In tale zona sono consentite:

a) la navigazione e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, debitamente autorizzati dalla capitaneria di porto di Catania, per motivi di servizio e di studio;

b) la navigazione e la sosta di imbarcazioni a remi appartenenti ai cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Aci Castello per lo svolgimento di attività di visite guidate, in gruppi non superiori alle 30 persone, per le quali il comune di Aci Castello rilascia le relative autorizzazioni che devono essere esibite a richiesta agli organi di sorveglianza;

c) la navigazione e la sosta senza ancoraggio di imbarcazioni a remi e/o a vela;

d) la balneazione.

ZONA *B di riserva generale*: comprende l'area di mare circostante la zona *A* di riserva integrale descritta al precedente comma, e delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata sotto il n. 1 al presente decreto:

F) Latitudine 37° 33′ 56″ Nord, longitudine 015° 09′ 59″ Est.

G) Latitudine 37° 33′ 56″ Nord, longitudine 015° 11′ 00″ Est.

H) Latitudine 37° 32′ 48″ Nord, longitudine 015° 10′ 12″ Est.

I) Latitudine 37° 33′ 12″ Nord, longitudine 015° 09′ 34″ Est.

L) Latitudine 37° 33′ 31″ Nord, longitudine 015° 09′ 42″ Est.

In tale zona sono vietate:

a) la pesca esercitata con reti da traino;

b) la pesca subacquea;

c) la detenzione di attrezzature per la pesca subacquea.

In tale zona sono consentite:

a) la navigazione di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo;

b) ai cittadini residenti nel comune di Aci Castello le attività di pesca sportiva di superficie e di pesca professionale secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pesca marittima, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Aci Castello per la pesca sportiva e dalla capitaneria di porto di Catania per la pesca professionale;

c) la balneazione e l'immersione con o senza apparecchi autorespiratori.

ZONA *C di riserva parziale*: comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro della riserva marina, così come delimitato al primo comma del presente articolo.

In tale zona sono consentite:

a) la navigazione di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo;

b) ai cittadini residenti nel comune di Aci Castello le attività di pesca sportiva e di pesca professionale ad esclusione di quella esercitata con reti da traino e secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pesca marittima, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Aci Castello per la pesca sportiva e dalla capitaneria di porto di Catania per la pesca professionale;

c) la balneazione e l'immersione con o senza apparecchi autorespiratori.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 27 luglio 1994

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO n° 1.
C.° Molini
Zona C
Zona A
Zona B
Zona C
Ciclopi
M. Vamboleri
Aci Trezza

94A5054

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 luglio 1994.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1993 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

Visti i decreti ministeriali in data 9 luglio 1993 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 16 luglio 1993 che fissano per l'anno 1993 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1993 è parificato al salario relativo all'anno 1993 determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con i decreti ministeriali 9 luglio 1993 indicati nel preambolo.

Nel caso in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5055

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 1994.

Versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte degli intestatari di conto fiscale nel periodo transitorio (1° gennaio-31 marzo 1994) - Termini di modalità di invio delle informazioni analitiche all'anagrafe tributaria - Art. 14 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito nella legge 27 giugno 1994, n. 413.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito nella legge 27 giugno 1994, n. 413, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che nei confronti degli intestatari di conto fiscale di cui all'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le aziende di credito, fino al 31 marzo 1994, possono limitarsi ad accettare deleghe per versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'obbligo di accreditare le somme riscosse, al netto delle commissioni spettanti, al concessionario competente per il comune ove ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro le ore 13 del terzo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento;

Considerato che l'art. 14, comma 3, del predetto decreto-legge n. 260, prevede l'obbligo per le aziende di credito di consegnare, nei cinque giorni successivi alla riscossione, copia delle attestazioni al concessionario, che nei cinque giorni seguenti li invia al Consorzio nazionale tra i concessionari per la ripartizione delle commissioni spettanti tra gli agenti contabili solo nell'ipotesi in cui in una stessa provincia coesistano più ambiti territoriali;

Visto lo stesso art. 14, comma 4, del citato decreto-legge n. 260, con il quale si dispone che l'azienda di credito delegata che si avvale della facoltà prevista al comma 1 non deve trasmettere all'Amministrazione finanziaria alcuna informazione sulle operazioni eseguite e che le predette informazioni sono fornite dal concessionario della riscossione, secondo termini e modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visto ancora l'art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 260, con il quale si stabilisce che per l'intero periodo transitorio il versamento dell'imposta sul valore aggiunto può essere fatto presso un'azienda di credito operante nella circoscrizione territoriale dell'ufficio IVA competente secondo il domicilio fiscale del contribuente;

Visti i due decreti ministeriali 30 dicembre 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 5 dell'8 gennaio 1994, che disciplinano, rispettivamente, i versamenti sul conto fiscale mediante delega bancaria ovvero mediante distinta di versamento allo sportello del concessionario;

Visto l'art. 14 del regolamento 28 dicembre 1993, n. 567, che disciplina l'aggiornamento del conto fiscale;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1994, l'azienda di credito delegata che si avvale della facoltà di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, trasmette al concessionario competente per il

comune dove ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro le ore 13 del terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento delle deleghe, un elenco riepilogativo delle somme riscosse e delle commissioni trattenute secondo il modello conforme all'allegato 3 al decreto ministeriale 30 dicembre 1993 di approvazione delle deleghe bancarie e altresì consegna al concessionario stesso il modello di attestazione nei cinque giorni lavorativi successivi alla riscossione: quest'ultimo, se opera in ambito provinciale tratterrà le attestazioni per i propri controlli, mentre ne trasmetterà copia, unitamente a copia dell'elenco riepilogativo, al Consorzio nazionale tra i concessionari nei successivi cinque giorni, ove nella provincia coesistano due o più ambiti.

Art. 2.

1. Il Consorzio sulla base del codice fiscale indicato dal contribuente e dei dati forniti dall'anagrafe tributaria individua il concessionario competente nel caso in cui nella provincia esistano due o più ambiti; in caso di incongruenza nei dati, tale attribuzione viene operata sulla base del domicilio fiscale indicato dal contribuente nel modello di versamento.

2. Il calcolo delle commissioni spettanti ai vari agenti contabili è riportato sul modello allegato 1, che viene redatto dal Consorzio, il quale dopo averne trattenuto un esemplare ne trasmette copia ai concessionari interessati. Su tale modello è riportato, altresì, per ogni giorno in cui l'azienda di credito ha rilasciato le attestazioni di pagamento e per ciascun accredito effettuato dall'azienda stessa, gli estremi identificativi dell'operazione di accredito e l'importo globale accreditato al concessionario competente per il comune ove ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, al netto della commissione spettante.

3. Il Consorzio riporta, sul modello di cui al comma 2, anche i dati rilevati dall'elenco riepilogativo di cui all'art. 1 e provvede a calcolare per ogni giorno di riscossione il totale della commissione spettante all'azienda di credito e al singolo concessionario, nonché la differenza a credito o a debito nei confronti della concessione che ha ricevuto l'accredito da parte dell'azienda delegata.

4. Al documento di ripartizione vanno allegate le attestazioni di pagamento di competenza di ciascun concessionario; tali documenti sono consegnati da parte del Consorzio ai concessionari competenti entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

1. Il concessionario dell'ambito competente per il comune dove ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, nei cinque giorni successivi alla data di ricevimento da parte del Consorzio del documento di ripartizione di cui all'allegato 1 al presente decreto, dispone a favore del concessionario competente un bonifico sul conto corrente bancario da questi comunicato, corrispondente alle quote di commissione di spettanza.

Art. 4.

1. I concessionari che operano in ambito provinciale trasmettono telematicamente, per il tramite del Consorzio, al centro informativo del Dipartimento delle entrate, i dati delle attestazioni bancarie rilasciate ai contribuenti e i dati relativi agli accreditamenti ricevuti dalle aziende di credito.

2. I concessionari che operano in province servite da più ambiti trasmettono, con le stesse modalità di cui al comma precedente, i dati delle attestazioni bancarie di propria competenza, i dati relativi all'intero importo degli accrediti effettuati dalle aziende di credito a favore del concessionario competente per il comune ove ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, nonché la quota parte di detti accrediti di propria spettanza.

3. La trasmissione dei dati è effettuata entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per le somme riscosse nei mesi da gennaio a marzo 1994.

4. I dati da trasmettere e le caratteristiche tecniche degli archivi sono stabiliti nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 5.

1. Le aziende di credito che non si sono avvalse della facoltà di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, trasmettono su supporto magnetico ai concessionari competenti, tramite il Consorzio, i dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata, unitamente ai dati relativi agli accrediti previsti dall'art. 5 del decreto 30 dicembre 1993 di approvazione delle deleghe bancarie, separatamente per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1994, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 5 al decreto 30 dicembre 1993 medesimo.

2. I concessionari trasmettono telematicamente, tramite il Consorzio, al centro informativo del Dipartimento delle entrate, i dati loro forniti dalle aziende di credito entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

1. Per le somme riscosse nel periodo transitorio richiamato all'art.1, i concessionari del servizio della riscossione sono tenuti ad aggiornare i singoli conti fiscali entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sia per i versamenti effettuati presso le aziende di credito che non si sono avvalse della facoltà di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, sia per quelli effettuati presso le aziende di credito che si sono avvalse della facoltà stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO I

CONSORZIO NAZIONALE CONCESSIONARI
ATTESTAZIONI DELEGHE-BANCARIE I.V.A.

COD AZIENDA ________ CAB ________ ________________ ATTESTAZIONI DEL ________________

CONCESSIONE ________________ CONCESSIONARIO ________________

ESTREMI DI ACCREDITO: ________________ DEL ________ N.OPERAZIONE ________ IMPORTO L. ________

RISCOSSO	COMMISSIONI BANCA						AMMONTARE VERSATO	NUMERO ATTESTAZIONI	IMPORTO ACCREDITATO
	FASCIA MINIMA		FASCIA MEDIA		FASCIA MASSIMA				
	NUMERO	TOTALE	IMPORTO RISCOSSO (IN MIGLIAIA DI LIRE)	TOTALE	NUMERO	TOTALE			
RILEVATO DA ELENCO RIEPILOGATIVO									
CALCOLATO DA CONSORZIO NAZ. CONCESSIONARI									
	COMMISSIONI TRATTENUTE DALLA BANCA								DA ACCREDITARE
DIFFERENZE									

ACCREDITO COMPENSATIVO RILEVATO DA ELENCO RIEPILOGATIVO

ESTREMI DI ACCREDITO: ________________ DEL ________ N.OPERAZIONE ________ IMPORTO L. ________

ESTREMI DI ACCREDITO: ________________ DEL ________ N.OPERAZIONE ________ IMPORTO L. ________

ESTREMI DI ACCREDITO: ________________ DEL ________ N.OPERAZIONE ________ IMPORTO L. ________

	DIFFERENZA

DATA ________

PAG. 1/2
MOD. [illegible]

CONSORZIO NAZIONALE CONCESSIONARI

ATTESTAZIONI DELEGHE BANCARIE I.V.A. - RIPARTIZIONE DELLE COMMISSIONI IN BASE AGLI IMPORTI CALCOLATI DAL C N C

COD. AZIENDA ________ CAB ________ ____________________ ATTESTAZIONI DEL ____________________

CONCESSIONE ____________________ CONCESSIONARIO ____________________

AMBITO ____________ ____________ ____________

NUMERO ATTESTATI			
IMPORTO RISCOSSO			
FASCIA MINIMA			
NUMERO ATTESTATI			
IMPORTO RISCOSSO			
COMMISSIONE BANCA			
COMMISSIONE CONCESSIONE			
FASCIA MEDIA			
NUMERO ATTESTATI			
IMPORTO RISCOSSO			
COMMISSIONE BANCA			
COMMISSIONE CONCESSIONE			
FASCIA MASSIMA			
NUMERO ATTESTATI			
IMPORTO RISCOSSO			
COMMISSIONE BANCA			
COMMISSIONE CONCESSIONE			
TOTALE COMMISSIONI			
BANCA			
CONCESSIONE			

TOTALI COMMISSIONI A FAVORE DELLE CONCESSIONI			
FASCIA MINIMA	FASCIA MEDIA	FASCIA MASSIMA	TOTALE

- COMMISSIONE BANCHE : 25 % DELLA COMMISSIONE
- COMMISSIONE CONCESSIONE : 75 % DELLA COMMISSIONE

DATA ____________

PAG. 2/2

[illegible]

ALLEGATO 2

CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI RELATIVI ALLE DELEGHE DI PAGAMENTO RICEVUTE DALLE AZIENDE DI CREDITO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 1994 DA INOLTRARE A CURA DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE AL CENTRO INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE.

I dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti relative ai versamenti sul conto fiscale ed i dati degli accreditamenti effettuati dalle aziende di credito a favore dei concessionari devono essere trasmessi telematicamente dai concessionari della riscossione al Centro informativo del dipartimento delle entrate.

Tutti i dati relativi agli ordini di pagamento sul conto fiscale ricevuti ed ai conseguenti accreditamenti ai concessionari costituiscono le «Unità di registrazione».

Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi records lunghi 300 caratteri, collegati fra loro dallo stesso «Numero disposizione»:

1) Record-chiave di ordinamento e accreditamento (tipo record = CF2).

2) Record-riscossione «contabile» (tipo record = CF3);

3) Record-riscossione «anagrafico di persona fisica» del soggetto presente nella delega (tipo record = CF4);

4) Record-riscossione «dati identificativi di società» per le deleghe presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche (tipo record = CF5);

5) Record-chiave di ordinamento e accreditamento «rettificativo» (tipo record = CF6).

I records di cui ai punti 3) e 4) devono essere registrati per tutti i codici fiscali presenti nei records - riscossione contabile, che abbiano il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 29 dicembre 1976).

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record costituente l'unità di registrazione, per ciascun campo, in parentesi, vengono forniti nell'ordine: posizione, lunghezza e tipo di rappresentazione del dato.

1) Record-accreditamento: contiene i dati relativi a ciascuna delle operazioni di accreditamento effettuate a favore del concessionario competente o i dati relativi alla ripartizione territoriale dell'operazione di accreditamento effettuata a favore dei concessionari competenti:

a) tipo record (1-3, 3, A.N.): vale CF2;

b) numero disposizione (4-14, 11, N.): numero costituito per i primi 3 bytes dal codice ambito a favore del quale è stato effettuato l'accredito e per i rimanenti bytes da un numero progressivo;

c) progressivo delega (15-20, 6, N.): vale sempre 0;

d) codice ambito (21-23, 3, N.): codice identificativo dell'ambito territoriale che individua il concessionario competente territorialmente per la riscossione, rispetto al domicilio fiscale dei contribuenti;

e) codice ABI banca ordinante (24-28, 5, N.): codice ABI dell'azienda di credito che riceve le deleghe e dispone il pagamento delle somme incassate;

f) codice CAB capofila ordinante (29-33, 5, N.): codice identificativo della dipendenza bancaria capofila, che ha ricevuto le deleghe e ha disposto il pagamento degli accreditamenti tramite una azienda di credito delegata.

g) coordinate bancarie conto accredito (34-56, 23, A.N.): estremi del conto corrente bancario del concessionario sul quale è stato eseguito l'accreditamento. Tali coordinate hanno il seguente contenuto:

C.I.N. (1 A.): carattere di controllo;

codice A.B.I. azienda (5 N.);

C.A.B. dello sportello (5 N.);

numero conto (12 A.N.): numero del conto corrente sul quale è stato effettuato l'accreditamento;

h) numero di operazione (57-67, 11, N.): indica il numero di operazione attribuito alla distinta ripilogativa delle deleghe ricevute e riportato sull'operazione di accreditamento effettuata dalla banca ordinante;

i) data di accreditamento (68-73, 6, N.): espressa in giorno, mese ed anno, indica la data liberatoria per l'azienda;

l) importo dell'accreditamento (74-88, 15, N.): importo espresso in lire dell'accreditamento, effettuato dall'azienda di credito al netto della commissione spettante. Indica l'intero importo dell'accreditamento per province con un unico ambito, ovvero per province con più ambiti indica la ripartizione dell'accredito a favore dell'ambito competente per territorio, rispetto al domicilio fiscale dei contribuenti;

m) commissione minima (89-99, 11, N.): commissione o ripartizione delle commissioni applicate alle singole deleghe ricadenti nella fascia minima, espressa in lire, spettante all'ambito competente per territorio;

n) commissione media (100-110, 11, N.): commissione o ripartizione delle commissioni applicate alle singole deleghe ricadenti nella fascia media, espressa in lire, spettante all'ambito competente per territorio;

o) commissione massima (111-121, 11, N.): commissione o ripartizione delle commissioni applicate alle singole deleghe ricadenti nella fascia massima, espressa in lire, spettante all'ambito competente per territorio;

p) numero di deleghe (122-127, 6, N.): numero delle deleghe a fronte delle quali è stato effettuato l'accredito o è stata effettuata la ripartizione dell'accredito;

q) numero dei records anagrafici (128-133, 6, N.): numero dei records anagrafici inseriti nella «Unità di registrazione»;

r) competenza (134-134, 1, N.): vale zero per le province con un unico ambito, vale 2 per le province con più ambiti.

s) importo totale dell'accreditamento (135-149, 15, N.): importo totale dell'accreditamento effettuato dall'azienda di credito, a favore dell'ambito che ha ricevuto l'accredito, al netto della commissione spettante, espresso in lire; da impostare esclusivamente nel record relativo alla ripartizione territoriale dell'ambito che ha ricevuto l'accredito per province con più ambiti;

t) commissione minima totale (150-160, 11, N.): somma delle commissioni applicate alle singole deleghe ricadenti nella fascia minima, espressa in lire; da impostare esclusivamente nel record relativo alla ripartizione territoriale dell'ambito che ha ricevuto l'accredito per province con più ambiti;

u) commissione media totale (161-171, 11, N.): somma delle commissioni applicate alle singole deleghe ricadenti nella fascia media, espressa in lire; da impostare esclusivamente nel record relativo alla ripartizione territoriale dell'ambito che ha ricevuto l'accredito per province con più ambiti;

v) commissione massima totale (172-182, 11, N.): somma delle commissioni applicate alle singole deleghe ricadenti nella fascia massima, espressa in lire; da impostare esclusivamente nel record relativo alla ripartizione territoriale dell'ambito che ha ricevuto l'accredito per province con più ambiti;

w) numero di deleghe totali (183-188, 6, N.) numero delle deleghe a fronte delle quali è stata effettuata l'operazione di accreditamento a favore dell'ambito che ha ricevuto l'accredito; da impostare esclusivamente nel record relativo alla ripartizione territoriale dell'ambito che ha ricevuto l'accredito per province con più ambiti.

I punti da *v)* a *w)* assumono valore 0 nel caso in cui l'unità di registrazione è relativa a province con un unico ambito o nel caso in cui l'unità di registrazione è relativa agli ambiti che non hanno ricevuto l'accredito, per le province con più ambiti;

x) filler (189-300, 112, N.). vale 0

2) Record-riscossione contabile. contiene i dati relativi ad una delega di pagamento:

a) tipo record (1-3, 3, A.N.): vale CF3,

b) numero disposizione (4-14, 11, N.) assume lo stesso valore del campo numero disposizione riportato sul record accreditamento,

c) progressivo delega (15-20, 6, N.). numero progressivo di delega nell'ambito della stessa unità di registrazione. Assume il valore «1» per la prima delega e si incrementa di una unità per ogni successiva delega,

d) codice dipendenza delegata (21-25, 5, N.) codice identificativo della dipendenza delegata;

e) data della delega (26-31, 6, N.). è la data, espressa in giorno, mese ed anno in cui l'azienda ha ricevuto la delega;

f) codice conto fiscale (32-50, 19, A.N.) codice del conto fiscale del contribuente; **è costituito dal codice ambito (3 caratteri numerici) e dal codice fiscale (16 caratteri alfanumerici). In caso di codice fiscale costituito da un'espressione numerica occorre allineare a sinistra gli 11 caratteri che lo individuano, se il codice fiscale è errato o è relativo ad un soggetto non intestatario di conto il codice ambito riportato nei primi tre caratteri è impostato a 0;**

g) partita IVA (51-61, 11, N.): numero di partita IVA del contribuente, impostato solo per i versamenti IVA;

h) flag di competenza (62-62, 1, N.). vale sempre 0,

i) tabella tributi (63-286, 224, N.): costituita da 8 elementi uno per ogni tributo previsto dalla delega, ciascun elemento, lungo 28 caratteri, contiene le seguenti informazioni.

periodo di riferimento (6 caratteri numerici) è il periodo indicato sulla delega espresso nella forma OOAAAA, OOMMAA, GGMMAA, OOOOAA;

tributo (4 caratteri numerici) è il codice del tributo per il quale è stato effettuato il pagamento; è impostato a 0 se il tributo indicato sulla delega di pagamento risulta errato,

importo (10 caratteri numerici) è l'importo pagato per il tributo indicato. Tale importo deve essere registrato in migliaia di lire,

interessi (8 caratteri numerici): importo degli interessi indicato nella delega. Tale importo deve essere registrato in migliaia di lire,

l) filler (287-300, 14, N.) vale 0

3) Record-riscossione «anagrafico di persona fisica» contiene i dati anagrafici della persona fisica presente nella delega

a) tipo record (1-3, 3, A.N.) vale CF4,

b) numero disposizione (4-14, 11, N.) assume lo stesso valore del record CF2 corrispondente,

c) progressivo delega (15-20, 6, N.) assume il valore del record «riscossione contabile» cui il record riscossione anagrafico si riferisce,

d) cognome del soggetto indicato sulla delega (21-44, 24, A.),

e) nome del soggetto indicato sulla delega (45-64, 20, A.);

f) sesso (65-65, 1, A.). vale M o F,

g) data di nascita (66-71, 6, N.) espressa in giorno, mese ed anno;

h) comune di nascita (72-96, 25, A.),

i) provincia di nascita (97-98, 2, A.). sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il comune di nascita del contribuente;

l) filler (99-300, 202, N.): vale zero

4) Record-riscossione «dati identificativi di società» contiene i dati anagrafici della società o associazione che ha conferito la delega:

a) tipo record (1-3, 3, A.N.). vale CF5,

b) numero disposizione (4-14, 11, N.). assume lo stesso valore del record CF2 corrispondente,

c) progressivo delega (15-20, 6, N.): assume il valore del record «riscossione contabile» cui il record riscossione anagrafico si riferisce,

d) ragione sociale (21-80, 60, A.N.),

e) comune del domicilio fiscale (81-105, 25, A.),

f) provincia di domicilio fiscale (106-107, 2, A.),

g) filler (108-300, 193, N.). vale 0

5) Record rettificativo accreditamento contiene i dati relativi all'operazione di accreditamento effettuata ad integrazione di un accreditamento precedente.

a) tipo record (1-3, 3, A.N.) vale CF6,

b) numero disposizione (4-14, 11, N.): numero costituito per i primi 3 bytes dal codice ambito a favore del quale è stato effettuato l'accredito e per i rimanenti bytes da un numero progressivo.

c) progressivo delega (15-20, 6, N.): vale sempre 0,

d) codice ambito (21-23, 3, N.): codice identificativo dell'ambito territoriale che individua il concessionario a favore del quale sono stati effettuati gli accreditamenti,

e) codice ABI banca ordinante (24-28, 5, N.) codice ABI dell'azienda di credito che riceve le deleghe e dispone il pagamento delle somme incassate,

f) codice CAB capofila ordinante (29-33, 5, N.). codice identificativo della dipendenza bancaria capofila, che ha ricevuto le deleghe e ha disposto il pagamento degli accreditamenti tramite una azienda di credito delegata,

g) coordinate bancarie conto accredito (34-56, 23, A.N.) estremi del conto corrente bancario del concessionario sul quale è stato eseguito l'accreditamento. Tali coordinate hanno il seguente contenuto

C I N (1 A) carattere di controllo,

codice A B I azienda (5 N),

C A B dello sportello (5 N),

numero conto (12 A N) numero del conto corrente sul quale è stato effettuato l'accreditamento,

h) numero di operazione (57-67, 11, N.). indica il numero di operazione attribuito alla distinta riepilogativa delle deleghe ricevute e riportato sull'operazione di accreditamento effettuata dalla banca ordinante,

i) data di accreditamento (68-73, 6, N.) espressa in giorno, mese ed anno, indica la data liberatoria per l'azienda,

l) importo dell'accreditamento (74-88, 15, N.) importo dell'accreditamento effettuato dall'azienda di credito, al netto della commissione spettante, espresso in lire,

m) segno (89-89, 1, A.) assume il valore fisso «C»,

n) accredito di riferimento (90-142, 53, A N) chiave che identifica il record-accreditamento di cui il presente accredito costituisce integrazione

codice ambito (3 N),

codice ABI (5 N),

codice C A B capofila (5 N),

coordinate bancarie del conto (23, A N),

numero di operazione (11 N),

data di accreditamento (6 N),

o) flag-competenza (143-143, 1, N) vale 0,

p) filler (144-300, 157, N) vale zero

6) Record di inizio trasmissione l'insieme delle unita di registrazione trasmesse deve essere preceduto da un record iniziale avente come riconoscimento del file il seguente contenuto informativo

a) tipo record (1-3, 3, A N) vale CI 1,

b) mittente (4-8, 5, N) codice centro compartimentale

c) ricevente (9-13, 5, N) vale 0,

d) data creazione file (14-19, 6, N) espressa in GGMMAA,

e) identificativo file (20-39, 20, A N) vale «transitorio»,

f) data di scadenza (40-45, 6, N) e la data, espressa in giorno, mese ed anno, relativa alla scadenza di invio, può assumere i seguenti valori 100294, 100394 100494,

g) progressivo d'invio (46 47, 2, N) numero progressivo d'invio nell'ambito della scadenza, vale 1 per il primo invio e si incrementa di un unita per ogni successivo invio relativo alla stessa scadenza,

h) filler (48-300, 253, N) vale 0

7) Record di fine trasmissione l'insieme delle unità di registrazione trasmesse deve essere seguito da un record finale avente il seguente contenuto informativo

a) tipo record (1-3, 3, A N) vale CI 9,

b) mittente (4-8, 5, N) codice centro compartimentale,

c) ricevente (9-13, 5, N) vale 0,

d) data creazione file (14-19, 6, N),

e) identificativo file (20-39, 20, A N) vale «transitorio»,

f) data di scadenza (40-45, 6, N) e la data, espressa in giorno, mese ed anno, relativa alla scadenza di invio, puo assumere i seguenti valori: 100294, 100394 100494,

g) progressivo d invio (46-47, 2, N.),

h) numero di record-accreditamento trasmessi (48-53, 6, N),

i) numero di record-riscossione «contabile» trasmessi (54-59, 6, N),

l) numero di records anagrafici (60-65, 6, N) numero di records anagrafici trasmessi

m) numero di records accreditamento «compensativo» trasmessi (66-71, 6, N),

n) numero di ambiti (72-74, 3, N) numero di ambiti i cui dati sono stati trasmessi,

o) filler (75-300, 226, N) vale zero

94A5085

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 luglio 1994

Disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività finanziarie elencate all'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in particolare,

l'art. 18 che disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attività ammesse al mutuo riconoscimento da parte di società finanziarie aventi sede legale in un Stato comunitario e controllate da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato,

l'art. 106, comma 1, che riserva, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC;

l'art. 114 che attribuisce al Ministro del tesoro il potere di disciplinare l'esercizio nel territorio della Repubblica delle suddette attività esplicate nei confronti del pubblico da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, non rientranti nell'ambito di applicazione del citato art. 18;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Nel presente decreto si intende:

a) per «Testo unico» (di seguito «T.U.»): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) per «esercizio di attività finanziarie nel territorio della Repubblica da parte di soggetti esteri»: l'esercizio nei confronti del pubblico in Italia, con stabilimento ovvero tramite altra organizzazione stabile, ivi comprese le rappresentanze, delle attività di cui all'art. 106, comma 1, del T U. da parte di società aventi sede legale all'estero;

c) per «intermediari finanziari comunitari»: i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea, non ammessi al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del T.U., che esercitano nello stesso Paese una o piu delle attività di cui all'art. 106, comma 1, del T.U. medesimo;

d) per «intermediari finanziari extracomunitari»: i soggetti aventi sede legale in uno Stato diverso da quelli dell'Unione europea che esercitano nello stesso Paese una o piu delle attività di cui all'art. 106, comma 1, del T.U. medesimo;

e) per «elenco generale»: l'elenco disciplinato dall'art. 106, comma 1, del T.U., tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.

Art. 2.

Condizioni per l'esercizio di attività finanziaria da parte di soggetti esteri

L'esercizio di attività finanziaria nel territorio della Repubblica da parte di intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari è subordinato all'iscrizione nell'elenco generale.

Art. 3.

Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari comunitari

L'iscrizione nell'elenco generale di intermediari finanziari comunitari è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) esercizio in Italia in via esclusiva di attività finanziaria; costituzione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale sociale richiesto, dall'art. 106, comma 3, del T.U., agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia; sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dall'art. 109 del T.U. in capo ai soggetti che svolgono la funzione di direzione dell'organizzazione operante in Italia;

b) ovvero, esistenza nel Paese di origine di una regolamentazione di settore equivalente a quella prevista dal titolo V del T.U.

Art. 4.

Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari extracomunitari

L'iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari extracomunitari è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 3, lettera *a)*;

b) rilascio da parte del rappresentante legale della società di dichiarazione attestante l'osservanza dei principi e delle cautele di cui alle raccomandazioni emesse dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle istanze e di iscrizione

Per l'iscrizione nell'elenco generale, gli intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari osservano, per quanto applicabili, le modalità di presentazione delle istanze e di iscrizione stabilite dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 106, comma 5, del T.U., con decreto del 6 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1994.

Art. 6.

Norme applicabili e disposizioni finali

1. Agli intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari iscritti nell'elenco generale, ai sensi del presente decreto si applicano, in quanto compatibili con la presente disciplina in relazione all'attività svolta in Italia, gli articoli 106, 107, 109, comma 1, per quanto concerne i requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, e 111 del T.U. Per verificare la sussistenza dei parametri quantitativi che determinano l'obbligo di iscrizione nell'«elenco speciale» di cui all'art. 107 del T.U. si fa riferimento all'attività esercitata in Italia.

2. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 106 del T.U., oltre che nei casi indicati all'art. 111 del T.U. medesimo, anche per il venir meno delle condizioni stabilite nell'art. 3 del presente decreto nonché dell'esercizio dell'attività nel Paese di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A5053

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 1994

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, nonché le disposizioni della stessa legge n 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 4 aprile 1994 all'11 aprile 1994 nella provincia di Torino;
gelate dal 4 aprile 1994 al 15 aprile 1994 nella provincia di Cuneo;
gelate dal 5 aprile 1994 all'11 aprile 1994 nella provincia di Vercelli;
gelate dal 5 aprile 1994 al 15 aprile 1994 nella provincia di Novara,
gelate dal 6 aprile 1994 all'11 aprile 1994 nella provincia di Alessandria;
gelate dal 6 aprile 1994 al 16 aprile 1994 nella provincia di Asti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria: gelate dal 6 aprile 1994 all'11 aprile 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Bistagno, Brignano-Frascata, Camagna Monferrato, Capriata d'Orba, Carentino, Carpeneto, Carrosio, Cartosio, Casasco, Castellania, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Cerreto Grue, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Dernice, Francavilla Bisio, Frassinello Monferrato, Gamalero, Gavazzana, Masio, Momperone, Montegioco, Mornese, Odalengo Piccolo, Ovada, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sezzadio, Silvano d'Orba, Terzo, Trisobbio, Villaromagnano, Visone;

Asti: gelate dal 6 aprile 1994 al 16 aprile 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Agliano, Albugnano, Antignano, Asti, Azzano d'Asti, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Calliano, Cantarana, Casorzo, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Celle Enomondo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Maretto, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Moncalvo, Mongardino, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Penango, Piea, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Rocca d'Arazzo, San Damiano d'Asti, San Marzano Oliveto, Scurzolengo, Tigliole, Tonco, Vaglio Serra, Viarigi, Vigliano d'Asti, Vinchio;

Cuneo: gelate dal 4 aprile 1994 al 15 aprile 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Alba, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barge, Castellinaldo, Centallo, Cherasco, Corneliano d'Alba, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Envie, Fossano, Guarene, Lagnasco, Magliano Alfieri, Manta, Marene, Monticello d'Alba, Morozzo, Narzole, Neive, Piobesi d'Alba, Revello, Saluzzo, Savigliano, Scarnafigi, Sommariva Perno, Tarantasca, Verduno, Verzuolo, Villafalletto;

Novara: gelate dal 5 aprile 1994 al 15 aprile 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Carpignano Sesia, Cavaglietto, Ghemme, Maggiora, Sizzano, Suno, Verbania;

Torino: gelate dal 4 aprile 1994 all'11 aprile 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Agliè, Bibiana, Borgomasino, Caluso, Campiglione Fenile, Casalborgone, Cavour, Chivasso, Collegno, Cossano Canavese, Cuceglio, Garzigliana, Maglione, Mazzè, Orio Canavese, Osasco, Pinerolo, Salassa, San Giorgio Canavese, Vische;

Vercelli: gelate dal 5 aprile 1994 all'11 aprile 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Alice Castello, Borgo d'Ale, Cavaglia, Cigliano, Livorno Ferraris, Moncrivello, Saluggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A5061

DECRETO 26 luglio 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Agrigento e Messina.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1° gennaio 1994 al 30 marzo 1994 nella provincia di Agrigento;

piogge alluvionali 22 febbraio 1994 nella provincia di Messina;

venti sciroccali dal 15 aprile 1994 al 16 aprile 1994 nella provincia di Messina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Agrigento: piogge alluvionali dal 1° gennaio 1994 al 30 marzo 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Cammarata, Casteltermini, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina;

Messina:

piogge alluvionali del 22 febbraio 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Alì Terme, Capizzi, Casalvecchio Siculo, Cesarò, Furnari, Itala, Limina, Messina, Milazzo, Pagliara, Patti, Roccalumera, San Filippo del Mela, San Piero Patti, San Teodoro, Santa Teresa di Riva, Savoca, Torregrotta;

piogge alluvionali del 22 febbraio 1994 - provvidenze di cui all'art 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Capizzi, Caronia, Casalvecchio Siculo, Castell'Umberto, Castemola, Cesarò, Ficarra, Fiumedinisi, Fondachelli-Fantina, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Itala, Librizzi, Limina, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Messina, Milazzo, Mistretta, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta d'Affermo, Naso, Novara di Sicilia, Pagliara, Patti, Piraino, Raccuja, Roccafiorita, Roccalumera, Roccella Valdemone, Rodì Milici, San Filippo del Mela, San Fratello, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Sant'Angelo di Brolo, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Torregrotta, Tortorici, Tripi, Ucria;

venti sciroccali dal 15 aprile 1994 al 16 aprile 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Capo d'Orlando, Castroreale, Cesarò, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Fondachelli-Fantina, Francavilla di Sicilia, Furnari, Galati Sant'Andrea, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Naso, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Pace del Mela, Patti, Piraino, Raccuja, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Santa Lucia del Mela, Saponara, Scaletta Zanclea, Sinagra, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tortorici, Tripi, Ucria, Venetico;

venti sciroccali dal 15 aprile 1994 al 16 aprile 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Capo d'Orlando, Castroreale, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Furnari, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Naso, Patti, Piraino, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra, Torregrotta, Tortorici

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A5062

DECRETO 26 luglio 1994

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Sassari.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonòme di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dall'8 aprile 1994 al 15 aprile 1994 nella provincia di Sassari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Sassari: venti impetuosi dall'8 aprile 1994 al 15 aprile 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Alghero, Badesi, Castelsardo, Sennori, Sorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A5063

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 agosto 1994.

Aggiornamento del metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni comitati interministeriali tra cui il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP);

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha attribuito al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica e di gas ed ha soppresso i comitati provinciali prezzi trasferendone le funzioni agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA);

Visto il provvedimento CIP n. 25 del 14 novembre 1991, riguardante l'«Adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana conseguente alle variazioni del prezzo della materia prima», adottato in attuazione della delibera CIPE del 30 luglio 1991;

Visto il provvedimento CIP n. 16 del 23 dicembre 1993, recante il «Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana»;

Visto il protocollo d'intesa stipulato in data 16 marzo 1994 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le associazioni delle aziende distributrici (ANCI, ANIG, ASSOGAS e FEDERGASACQUA) concernente la ristrutturazione delle tariffe del gas per usi industriali ed artigianali di imprese con consumi annui compresi tra i 100.000 ed i 200.000 metri cubi;

Vista la nota SNAM dell'11 luglio 1994 con cui viene comunicata la nuova articolazione della quota proporzionale del prezzo del metano alle aziende distributrici;

Vista la richiesta del 20 luglio 1994 da parte delle suddette associazioni delle aziende distributrici circa l'adeguamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento delle tariffe ed alla modifica delle procedure per la loro determinazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe del gas, distribuito a mezzo rete urbana, di competenza di ogni esercizio gas, sono determinate in conformità al presente provvedimento. Ciascuna azienda

distributrice provvede al calcolo delle tariffe da applicare attenendosi ai criteri ed ai valori fissati nel provvedimento CIP n. 16/1993, così come modificato dal presente provvedimento.

Art. 2.

1. L'ottavo comma del punto 1 (Determinazione del costo standard (Cst) del provvedimento CIP n. 16/1993 è sostituito dal seguente:

«Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato verificano che per tutti gli esercizi lo strumento concessivo preveda un monitoraggio del potere calorifico superiore del gas distribuito e che a tali adempimenti ed ai risultati ottenuti sia data pubblicità con i mezzi più idonei».

2. All'articolazione tariffaria di cui al penultimo comma del punto 2 (Quote fisse e determinazione delle tariffe) del provvedimento CIP n. 16/1993 è aggiunta la tariffa T4 per gli usi industriali e artigianali di imprese con consumo annuo compreso tra i 100.000 ed i 200.000 metri cubi (vedi successivo art. 3, comma 5).

3. Il punto 4 (Disposizioni generali) del provvedimento CIP n. 16/1993 è sostituito dal seguente:

«4) *Disposizioni generali.*

Ciascuna azienda distributrice calcola, assumendosene piena responsabilità, per ogni esercizio il proprio costo standard in conformità alle disposizioni vigenti in materia e determina quindi la relativa struttura tariffaria in modo che il conseguente ricavo medio non sia superiore a tale costo standard.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei relativi provvedimenti ministeriali, ciascuna azienda provvede a propria cura e spese alla pubblicazione dei valori aggiornati delle tariffe nel Bollettino ufficiale della regione o nel Foglio annunzi legali della provincia interessata.

I nuovi valori tariffari pubblicati sulla base delle presenti disposizioni sono efficaci senza necessità di preventiva approvazione o autorizzazione e hanno decorrenza dalla data di pubblicazione dei corrispondenti provvedimenti ministeriali nella *Gazzetta Ufficiale*.

I valori numerici per il calcolo del costo standard, corredati dalla relativa documentazione giustificativa, nonché i valori aggiornati delle tariffe, sono trasmessi da ciascuna azienda distributrice all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) competente per territorio, nonché, per conoscenza alla Direzione generale delle fonti d'energia ed industrie di base (DGFEIB) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contestualmente all'invio dei nuovi livelli tariffari per la pubblicazione.

Per quanto riguarda i bacini tariffari definiti al punto 1, è competente a verificare la struttura tariffaria dell'intero bacino l'UPICA nel cui territorio ricade il maggior numero di utenti.

L'UPICA, anche su richiesta o segnalazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può procedere a verificare, anche a campione, che il calcolo del costo standard e la conseguente struttura tariffaria siano conformi alle disposizioni vigenti; a tal fine l'UPICA può richiedere alle aziende le informazioni e la documentazione ritenuta necessaria e formulare proprie osservazioni imponendo un termine per la presentazione di controdeduzioni.

Ove siano rilevate difformità tra le tariffe pubblicate ed applicate e le relative disposizioni dell'autorità competente, l'UPICA diffida l'azienda a provvedere ai necessari adempimenti di rettifica con decorrenza dalla data di pubblicazione del corrispondente provvedimento ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale*. L'UPICA impone, a tal fine, un congruo termine e, in caso di inadempienza, promuove l'adozione dei provvedimenti previsti dall'ordinamento per le violazioni delle disposizioni dell'autorità competente in materia di prezzi.

Alla data del 1° luglio di ogni anno viene trasferito su tutte le tariffe dei gas provenienti da metano, escluse quelle da carro bombolaio, l'adeguamento della quota forfettizata (iqf) del prezzo di cessione del gas naturale alle aziende distributrici calcolato secondo il criterio previsto nell'attuale contratto di fornitura valido su scala nazionale.

A tal fine le imprese che erogano metano alle aziende distributrici provvedono, entro il 1° giugno di ogni anno, a comunicare alle aziende distributrici, nonché al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - DGFEIB, l'entità della variazione della componente che avrà applicazione dal 1° luglio. Le aziende distributrici calcolano i valori aggiornati delle tariffe conseguenti alle variazioni del prezzo del metano e, entro dieci giorni dalla loro decorrenza, li notificano agli UPICA competenti e, per conoscenza, al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - DGFEIB, trasmettendoli contestualmente per la pubblicazione a propria cura e spese nel Bollettino ufficiale della regione o nel Foglio annunzi legali della provincia interessata.

Le imprese erogatrici provvedono inoltre a dare adeguata pubblicizzazione delle variazioni tariffarie attraverso idonei strumenti di informazione.

Nel caso di materie prime diverse dal metano da metanodotto, l'aggiornamento della quota materia prima avverrà secondo la procedura di seguito descritta.

In corso d'anno, in caso di variazione (positiva o negativa) del solo costo della materia prima, le aziende provvedono bimestralmente (1° gennaio, 1° marzo, 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre, 1° novembre) al calcolo del nuovo valore della quota materia prima secondo quanto previsto al successivo punto 5.1.2.

Le aziende calcolano altresì nella stessa entità (L/Mcal) le conseguenti variazioni delle tariffe, e solo nel caso in cui la variazione sia superiore al limite di franchigia pari a ± 1 L/Mcal, provvedono a propria cura e spese alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o nel Foglio annunzi legali della provincia interessata dei valori aggiornati delle proprie tariffe di vendita aventi le stesse decorrenze bimestrali di cui sopra.

Delle predette variazioni tariffarie le aziende danno contestuale comunicazione, corredata dei dati e degli elementi di calcolo necessari, all'UPICA competente per gli eventuali controlli ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - DGFEIB, per conoscenza ».

4. Al punto 5.1.2) del provvedimento CIP n. 16/1993, le parole «I Comitati provinciali prezzi terranno conto» sono sostituite dalle seguenti «Le aziende distributrici, in sede di calcolo e applicazione delle tariffe, e gli UPICA in sede di eventuale verifica, terranno conto».

Art. 3.

1. Per la presente revisione i valori numerici da utilizzare per il calcolo del costo standard sono i seguenti.

a) Quota materie prime (Qm)

I valori da interpolare di cui al punto 5.1.1) lettera *a)*, del provvedimento CIP n. 16/1993 sono.

Grado di sviluppo K (Mcal/utente anno)	Quota proporzionale per metano a 9,2 Mcal/mc standard (L/mc)	(L/Mcal)
fino a 4 250	121,6	13,22
5.750	191,8	20,85
9 500	252,7	27,47
da e oltre 19.000	260,6	28,33

Per i nuovi esercizi si adotta il valore di 168,4 L/mc per metano a 9,2 Mcal/mc standard pari a 18,30 L/Mcal, per gli esercizi serviti da carro bombolaio si adotta il valore di 121,6 L/mc pari a 13,22 L/Mcal sempre per metano a 9,2 Mcal/mc

Il valore attuale della componente Iqf è pari a 52 L/mc

b) Quota gestione (Qg).

Esercizi a regime

I = 0,037
cp = 0,01

Nuovi esercizi

Qg = 16,60 L/Mcal per gli esercizi siti nel nord Italia
Qg = 30,43 L/Mcal per gli esercizi siti nel centro-sud Italia

c) Quota investimenti (Qi)

Per l'individuazione del coefficiente «α» di cui al punto 5.1.4) del provvedimento CIP n 16/1993 la percentuale della voce «totale mezzi propri» deve riferirsi all'anno solare precedente (anno 1993 per la presente revisione tariffaria.

Investimento standard (Is)

Is = 1 050.000 L/utente per K inferiore o uguale a 9.000 Mcal/ut/anno;
Is = 1.160.000 L/utente per K maggiore a 9.000 Mcal/ut/anno nonché per i nuovi esercizi.

2 Le vendite da utilizzare per le eventuali ponderazioni sono quelle riferite all'anno solare precedente (anno 1993 per la presente revisione tariffaria).

3. *Tariffa T1.*

Per le distribuzioni di gas naturale tal quale da metanodotto, le tariffe relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda (T1) sono fissate su 4 livelli differenziati in funzione del grado di sviluppo (K).

I valori di detti livelli sono:

K (Mcal/ut/anno)		T1 (L/Mcal)
fino a	5.000	75
da 5.001 a	7.000	70
da 7.001 a	9.000	65
oltre	9.000	60

4. Resta in vigore il limite della variazione massima riconoscibile al costo di distribuzione così come previsto al punto 1), lettera *c)*, del provvedimento CIP n. 16/1993.

5. *Tariffe per piccole imprese industriali ed artigianali.*

Per gli usi industriali ed artigianali delle imprese con consumo annuo compreso fra i 100.000 e i 200.000 metri cubi la tariffa T4 è articolata su due livelli con i seguenti valori attuali:

Scaglione di consumo (mc/anno)	(L/Mcal)	(L/mc)
fino a 100.000	38,97	358,5
oltre 100.000	35,97	330,9

per metano a 9,2 Mcal/mc standard.

I predetti valori vengono aggiornati periodicamente al variare del costo della materia prima secondo le modalità previste al riguardo dal provvedimento CIP n. 25/1991 e dal presente provvedimento.

Roma, 4 agosto 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A5113

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 gennaio 1994.

Proroga del termine per l'utilizzabilità di somma assegnata per interventi di manutenzione e fruibilità di opere in alcuni comuni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti da eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, e successive modificazioni;

Vista la delibera 30 marzo 1989 con la quale il CIPE, ai sensi dell'art. 84, ultimo comma, ha nominato un funzionario per l'ultimazione delle operazioni in corso relative all'intervento statale per l'edilizia a Napoli di cui al titolo VIII della citata legge n. 219/1981;

Viste le proprie delibere in data 31 gennaio 1992 e 25 marzo 1992, con le quali veniva, tra l'altro, assegnata al funzionario CIPE la somma complessiva di lire 70 miliardi da utilizzare per gli interventi di manutenzione necessaria ad assicurare la fruibilità delle opere realizzate e della loro salvaguardia da ultimare entro il 31 dicembre 1992 con gestione separata e per conto degli enti destinatari degli immobili;

Considerato che nella riunione del CIPE tenutasi il 13 luglio 1993 è stata autorizzata la proroga del termine in questione fino al 31 dicembre 1993;

Vista la nota del funzionario CIPE del 20 dicembre 1993, prot. n. 616/Gab., con la quale viene avanzata la richiesta di un'ulteriore proroga al 31 dicembre 1995, anche per potere elaborare un adeguato programma tecnico finanziario per il passaggio alla successiva fase della gestione diretta delle numerose strutture con onere a carico del bilancio comunale;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

La somma complessiva di lire 70 miliardi assegnata al funzionario CIPE con delibere del 31 gennaio 1992 e 25 marzo 1992, per consentire interventi di manutenzione necessari ad assicurare la fruibilità delle opere realizzate, è utilizzabile fino alla completa definizione delle procedure tecnico-amministrative necessarie ai comuni destinatari per la presa in consegna e la gestione delle opere e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

Il funzionario incaricato presenterà al CIPE relazioni semestrali sull'andamento delle procedure e sulle situazioni attinenti al passaggio in consegna delle opere e al relativo utilizzo dei finanziamenti.

Roma, 19 gennaio 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1994
Registro n. 1, Bilancio, foglio n. 194

94A5064

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Revisione ed aggiornamento del programma triennale di interventi della regione Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione del 28 dicembre 1993, con la quale sono stati dettati i criteri e le direttive per la revisione e l'aggiornamento del programma triennale di interventi di cui alla legge n. 80/1984 per la regione Campania;

Vista la relazione sui lavori svolti a tutt'oggi dall'apposito Comitato tecnico di coordinamento costituito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 21 gennaio 1994;

Valutati adeguati il metodo adottato e le indicazioni procedurali e di merito formulate dal predetto Comitato sulla scorta degli indirizzi regionali di programmazione, delle ricognizioni sulla situazione in atto nei settori di interesse, della conseguente individuazione dei problemi prioritari da affrontare mediante specifiche azioni volte a rimuovere condizioni e/o fattori strutturali di ostacolo all'innesco di significativi processi di sviluppo;

Preso atto delle riscontrate carenze sia di strumentazione progettuale ad adeguata scala settoriale e/o territoriale, sia di idonee strutture tecnico-gestionali di settore, indispensabili per porre in atto le determinazioni della programmazione regionale e consentire la valutazione dei singoli possibili interventi e la loro attuazione;

Ritenuto che le anzidette carenze costituiscono ostacoli da rimuovere in via preliminare, per rendere praticabile un programma di interventi incentrato su azioni per lo sviluppo, e che, pertanto, l'avvio in concreto del programma triennale *ex lege* n. 80/1984 non può che consentire nell'approntamento della necessaria strumentazione progettuale, che comprenda anche la individuazione e l'attivazione di strutture tecniche di gestione in grado di supportare l'azione della regione Campania, anche al fine di promuovere nel tempo una organica attività di sviluppo, almeno nelle materie di propria competenza;

Ritenuto che, in considerazione dei risultati a tutt'oggi conseguiti dal lavoro di detto Comitato tecnico di coordinamento, nelle more del completamento, possa darsi avvio all'attuazione del programma triennale di interventi per la quota finanziaria oggetto di revisione ed aggiornamento ai sensi della delibera CIPE 28 dicembre 1993, riconoscendo priorità alla formazione dei progetti delle azioni di sviluppo e dando corso agli interventi risultanti immediatamente corrispondenti sia ai criteri ed alle direttive di cui alla richiamata deliberazione CIPE sia a quelli delineati per la definizione delle specifiche azioni di sviluppo;

Sentita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica,

Delibera:

1. Il programma triennale di interventi 1994-1996, di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, relativo alla quota di investimenti oggetto di revisione ed aggiornamento, pari a L. 862.532.804.231, al netto dei 20 miliardi destinati dal decreto-legge 23 marzo 1994, n. 195, è articolato in azioni di sviluppo nel cui ambito sono individuati e coordinati interventi attuativi specificamente valutabili sotto i profili tecnico, economico e finanziario, con vincolo di destinazione non inferiore al 50% delle predette risorse a favore delle zone interne.

Il programma triennale 1994-1996 è progressivamente integrato sulla base della definizione dei progetti individuati per ciascuna delle azioni di sviluppo e dei [illegible] interventi [illegible] fino alla concorrenza con il predetto limite di L. 8[illegible] 804.231.

Co[illegible] obiettivi ed indirizzi di [illegible] azione CIPE 28 dicembre [illegible] il soggetto [illegible] per [illegible] dei progetti [illegible], individuato sulla base della competenza istituzionale e della idoneità [illegible] e della congruenza con le [illegible] proprie [illegible] del progetto stesso, [illegible] sovrintende alla attuazione [illegible]

3. Al programma triennale di interventi 1994-1996 è dato avvio, tramite i soggetti responsabili di seguito indicati, per i sottoelencati progetti:

a) la Ferrovie dello Stato S.p.a., provvede al progetto di razionalizzazione e sviluppo del sistema dei trasporti articolato nei sub-progetti: funzionalizzazione della mobilità nell'area metropolitana di Napoli; integrazione dei collegamenti nelle aree interne della regione;

b) la Federazione italiana dei consorzi ed enti di industrializzazione - FICEI, provvede al progetto delle azioni integrate di sostegno e rilancio delle attività produttive insediate nei nuclei industriali delle aree interne della Campania, con particolare riferimento agli insediamenti *ex lege* n. 219/1981;

c) la Gepi S.p.a. provvede al progetto delle azioni integrate di sostegno dell'apparato industriale esistente nelle aree costiere della Campania, articolato nei sub-progetti polo industriale aeronautico ed aerospaziale, polo industriale trasportistico, distretto industriale meccanico-metallurgico, distretti industriali del sistema moda — abbigliamento, calzature, pelli e cuoio, accessoristica —, distretti industriali delle produzioni di tradizione;

d) l'ILVA S.p.a., provvede al progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli;

e) l'Autorità di bacino del Volturno provvede al progetto di riordino per la gestione integrata del sistema delle reti idrico-potabili e del sistema della depurazione delle acque nell'area metropolitana di Napoli;

f) la Insud S.p.a. provvede al progetto delle azioni di riqualificazione e sviluppo dell'offerta turistica in Campania.

I progetti di sviluppo anzidetti sono improntati agli obiettivi, ai criteri ed alle direttive tecnico-economiche definite dall'apposito Comitato tecnico di coordinamento che provvede a completare i propri lavori con riferimento allo sviluppo agricolo, all'innovazione tecnologica finalizzata a nuove occasioni di sviluppo produttivo, agli ulteriori sistemi idrico-potabili e della depurazione, al sistema dei parchi naturali ed ambientali.

4. I soggetti responsabili dei progetti per le azioni di sviluppo, entro trenta giorni dalla presente deliberazione, trasmettono al Ministro del bilancio e della programmazione economica i relativi programmi operativi nei quali sono esposti, in particolare: l'articolazione dei contenuti tecnici, le modalità e le fasi logico-temporali di esecuzione, la descrizione analitica dei costi. Il Ministro,

entro i successivi quindici giorni, può disporre, sentito il Comitato tecnico di coordinamento, eventuali prescrizioni per l'attuazione dei programmi stessi. Alla predisposizione dei progetti in questione è destinata una quota non superiore all'1% delle risorse oggetto di riprogrammazione di cui al precedente punto 1.

5. Per l'esecuzione dei progetti per le azioni di sviluppo il presidente della giunta regionale della Campania, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1980, n. 84, stipula con i soggetti responsabili apposite convenzioni, il cui schema di massima si allega sub *A*, entro quarantacinque giorni dalla presente deliberazione, dandone contestuale comunicazione al CIPE. In caso di inosservanza del termine anzidetto provvede in via sostitutiva il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

6. Per la realizzazione degli interventi attuativi delle azioni di sviluppo a valere sulle risorse di cui al precedente punto 1, il presidente della giunta regionale della Campania provvede a stipulare con i soggetti attuatori apposite convenzioni entro trenta giorni dall'ammissione a finanziamento disposta dal CIPE con le modalità e le procedure fissate ai punti 7, 8 e 10 della deliberazione 28 dicembre 1993; per i compiti assegnati al nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sono trasmessi a questo gli atti prodotti dal Comitato tecnico di coordinamento.

7. Con le modalità e le procedure indicate al punto precedente è data attuazione ai seguenti interventi:

in relazione alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 1993, con riferimento al protocollo di intesa per le aree di grave crisi produttiva ed occupazionale stipulato il 5 novembre 1993:

1) comune di Napoli - completamento della linea metropolitana di Napoli da piazza Vanvitelli a piazza Dante, entro il limite di 51 miliardi di lire quale quota a carico dei fondi di cui alla legge n. 80/1984;

tenuto conto della conformità alle direttive ed ai criteri dettati con la deliberazione CIPE 28 dicembre 1993 e della immediata corrispondenza agli obiettivi, direttive e criteri definiti per la predisposizione dei progetti delle azioni di sviluppo relative a: sistema dei trasporti nell'area metropolitana di Napoli; razionalizzazione dei sistemi idrico-potabili nelle aree interne della Campania; innesco di nuove occasioni di sviluppo produttivo connesse all'innovazione tecnologica;

2) Ferrovie dello Stato S.p.a. - adeguamento tecnologico della linea ferroviaria metropolitana da Pozzuoli a Gianturco in Napoli, per una spesa previsionale di 35 miliardi di lire;

3) Consorzio idrico intercomunale dell'Alto Calore - opere di interconnessione delle reti idriche e sistema di serbatoi, per una spesa previsionale di 10 miliardi di lire;

4) Fondazione IDIS - città della scienza in Napoli, per una spesa previsionale di 35 miliardi di lire.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato. SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 195

ALLEGATO *A*

CONVENZIONE

tra il presidente della giunta regionale della Campania

e

....

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno ... del mese di ....

Premesso

— che gli articoli 4 e 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, stabiliscono che la predisposizione, attuazione e finanziamento dei piani regionali di sviluppo avvenga mediante programmi pluriennali di intervento,

— che con delibera CIPE del 28 dicembre 1993 è stata stabilita la revisione complessiva e l'aggiornamento del programma triennale di interventi 1985-87 da attuare nel triennio 1994-96 in base ai criteri ed alle direttive ed obiettivi indicati nella stessa,

— che con successiva delibera CIPE del 13 aprile 1994 è stato stabilito che il programma triennale di interventi 1994-96 è articolato in progetti per le azioni di sviluppo nel cui ambito sono individuati e coordinati interventi attuativi specificamente valutabili sotto i profili tecnico, economico e finanziario,

— che la suddetta delibera ha individuato l'ente ... quale soggetto responsabile del progetto per le azioni di sviluppo relative a ...,

— che l'ente.... ... ha presentato, così come stabilito nella suddetta delibera, il programma operativo relativo al progetto per le azioni di sviluppo in argomento, esponendo, in particolare, l'articolazione dei contenuti tecnici, le modalità e le fasi logico-temporali di esecuzione, la descrizione analitica dei costi,

— che su detto programma il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha disposto le prescrizioni di cui all'allegato ....);

— che con verbale del proprio organo deliberente l'ente ha approvato il testo della presente convenzione (allegato ...),

che alle certificazioni rilasciate dalle varie prefetture interessate e dalle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, non risultano impedimenti:

(per i soggetti per i quali risulta applicabile la predetta normativa)

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2) *Oggetto della convenzione.*

La convenzione ha per oggetto la redazione del progetto per le azioni di sviluppi riguardanti ....

Con la presente convenzione l'ente .... si obbliga allo svolgimento dei compiti necessari per la redazione di quanto sopra specificato in conformità alle prescrizioni stabilite nell'allegato programma operativo.

Art. 3) *Durata della convenzione.*

L'ente convenzionato si impegna ad elaborare il progetto in mesi .... naturali, consecutivi e continui, fissi ed invariabili per qualsiasi causa o ragione e quindi non assoggettabili a proroghe e decorrenti dalla data di stipula della convenzione stessa.

Inoltre l'ente stesso, con cadenza almeno trimestrale, si obbliga a presentare rapporti di avanzamento contestualmente alla regione e al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Qualora la consegna del progetto non avvenga nel termine prescritto, verrà applicata una penale dell'1,5 per mille sull'importo complessivo della convenzione per ogni giorno di ritardo.

La convenzione ha la durata di mesi .... (sei mesi dopo la scadenza del termine di presentazione) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione.

Non verranno applicate penali ove il ritardo sia determinato da cause di forza maggiore e, comunque, da giustificati e comprovati motivi, non imputabili all'ente.

Art. 4) *Modalità di presentazione degli elaborati.*

Gli elaborati intermedi e finali dovranno essere presentati in quattro copie.

Gli elaborati dovranno comprendere tutte le relazioni, calcolazioni, grafici, risultati di indagini di campo, monografie specialistiche, ecc., sviluppati per l'espletamento del servizio, nonché tutte le documentazioni acquisite nel suo svolgimento.

Art. 5) *Importo della convenzione.*

Il corrispettivo dell'affidamento resta stabilito nella somma di L .... così suddiviso:

a) importo a corpo	L.	....
b) importo IVA.	»	....
TOTALE . . .	L.	....

Art. 6) *Proprietà degli elaborati.*
Gli elaborati prodotti dall'ente, nell'ambito del presente rapporto, sono di esclusiva proprietà della regione Campania.

Art. 7) *Verifiche.*

Allo scopo di valutare la rispondenza degli elaborati prodotti ed oggetto della convenzione, la regione Campania sottoporrà gli stessi all'esame congiunto del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli organi della regione medesima.

Art. 8) *Modalità di erogazione.*

La regione procederà alle erogazioni come segue:

il 15% all'atto della stipula della presente convenzione.	L.	....
il 75% (in relazione alla scansione prevista nel programma operativo)	»	....
il 10%, saldo finale, all'approvazione del progetto	»	....
TOTALE . . .	L.	....

Art. 9) *Rapporti con i terzi.*

Per la realizzazione dell'oggetto della presente convenzione l'ente, nell'ambito della propria autonomia, secondo le necessità che potranno verificarsi nel corso della elaborazione progettuale, potrà instaurare rapporti con società terze con terzi, ferma restando la completa estraneità della regione da tali rapporti.

L'ente si impegna nel caso in cui faccia ricorso a tali rapporti esterni, all'osservanza di quanto stabilito dalla direttiva n. 92/50/CEE.

Art. 10) *Chiusura.*

Il presidente della giunta regionale della Campania trasmetterà, con le eventuali osservazioni, gli elaborati di progetto al Ministero del bilancio e della programmazione economica che provvederà alla valutazione degli stessi.

Il presidente della giunta stesso, anche sulla base della valutazione esperita ai sensi del comma precedente, provvederà all'approvazione delle risultanze positive dell'accertamento in base al quale si procederà alla erogazione del saldo come previsto dal precedente art. 8).

Art. 11) *Definizione delle controversie.*

Le eventuali controversie che insorgessero per l'esecuzione della presente convenzione dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di soluzione amministrativa.

A tal uopo l'ente convenzionato, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al presidente della giunta regionale il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

L'ente convenzionato medesimo non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il presidente della giunta regionale abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso il termine per provvedervi.

Art. 12) *Norme richiamate.*

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché le norme del codice civile in quanto applicabili e le disposizioni impartite dalla delibera CIPE del 13 aprile 1994.

Il presidente della giunta regionale ....

p. (l'ente) ....

94A5065

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE 14-15 luglio 1994

Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti. (Deliberazione n. 1)

LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti;

Sentiti il Consiglio di presidenza ed il Consiglio di amministrazione;

DELIBERA

il seguente regolamento:

Capo I

AUTONOMIA FINANZIARIA E BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1.

Autonomia finanziaria

1. La Corte dei conti provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza. Il relativo progetto, predisposto dal segretario generale, è comunicato tempestivamente, per l'esercizio dei suoi poteri di proposta, al Consiglio di presidenza, corredato dal programma delle spese, elaborato sulla base delle indicazioni dei responsabili dei vari servizi.

3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce, il progetto è sottoposto al parere del Consiglio di amministrazione ed è trasmesso, entro il 30 novembre, al presidente della Corte dei conti che lo approva con proprio decreto.

4. Entro il 31 dicembre il bilancio di previsione è inviato ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. In casi di particolare necessità il presidente della Corte dei conti può autorizzare con proprio decreto l'esercizio provvisorio nei limiti previsti per il bilancio dello Stato.

Art. 3.

Contenuto e struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese per il funzionamento della Corte dei conti.

2. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, i limiti delle entrate.

3. Le entrate sono costituite dall'importo del fondo annualmente stanziato sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da entrate eventuali. Sono altresì iscritte, quali poste di entrata del bilancio di previsione, le somme non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento. Le entrate, comprese in un unico titolo, sono ripartite secondo l'oggetto in capitoli, recanti una specifica denominazione, e sono classificate secondo le seguenti categorie:

Cat. I Entrate provenienti dal bilancio dello Stato;

Cat. II Entrate eventuali;

Cat. III Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

4. Le spese, comprese in un unico titolo, sono ripartite secondo l'oggetto in capitoli, recanti una specifica denominazione e una progressiva numerazione e raggruppati in categorie secondo la seguente classificazione economica:

Cat. I Spese generali e d'amministrazione;

Cat. II Spese per il personale in attività di servizio;

Cat. III Spese per il personale in quiescenza;

Cat. IV Spese per l'acquisto di beni e servizi;

Cat. V Trasferimenti;

Cat. VI Somme non attribuibili.

5. In apposito capitolo è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste di importo pari al 3% delle spese correnti.

Art. 4.

Requisiti del bilancio

1. Le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

2. Le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio se non quelle espressamente previste da particolari disposizioni di legge.

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio ed i prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, su proposta del segretario generale, sentiti il Consiglio di presidenza ed il Consiglio di amministrazione. Nessuna variazione di bilancio può essere effettuata dopo il termine dell'esercizio.

2. I decreti di variazione del bilancio sono allegati al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.

Capo II

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 6.

Accertamento, riscossione e versamento delle entrate

1. Per la riscossione delle entrate eventuali della Corte dei conti è istituito un apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale.

2. I servizi e gli uffici che accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute invitano i debitori a provvedere al relativo versamento sul conto corrente postale di cui al comma 1.

3. Entro i primi cinque giorni di ogni mese i servizi e gli uffici di cui al comma 2 trasmettono al servizio di ragioneria copia degli inviti di versamento e copia delle ricevute di versamento pervenute nel mese precedente dal servizio postale.

4. Il Centro compartimentale per i servizi di bancoposta trasmette al Servizio di ragioneria della Corte dei conti la documentazione riguardante il suindicato conto corrente postale (estratti conto, bollettini di versamento e certificati di accreditamento) ed alla Tesoreria centrale una copia dell'estratto conto giornaliero. La Tesoreria centrale preleva mensilmente le somme affluite sul conto corrente postale, curandone il versamento al conto corrente di cui al comma 1 del successivo articolo 15 e trasmette la relativa quietanza al Servizio di ragioneria della Corte dei conti.

5. Per quanto attiene alla riscossione dei diritti per il rilascio di copie di atti giudiziali, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095, e alla legge 21 febbraio 1989, n. 99.

Art. 7.

Disciplina delle spese di amministrazione

1. Le spese da sostenersi in applicazione di norme di legge e regolamentari o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi sono effettuate senza necessità di specifiche autorizzazioni.

2. Le spese diverse da quelle indicate nel comma precedente formano oggetto di un programma previsionale di cui all'art. 2, comma 2.

3. Nell'ambito del programma di cui al precedente comma per le spese superiori ai cinquecento milioni (IVA compresa) è sentita una commissione consultiva, costituita con ordinanza del presidente della Corte dei conti e composta da un consigliere, da un dirigente e da un funzionario amministrativo. I componenti della commissione durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati.

4. La commissione verifica la regolarità e la convenienza di ciascuna spesa.

Art. 8.

Impegni di spesa

1. Gli atti comportanti spesa a carico del bilancio della Corte dei conti devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, al Servizio di ragioneria, affinché provveda alla registrazione dell'impegno previa verifica della regolarità della documentazione, della esatta imputazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.

2. Gli atti di impegno emessi dal segretario generale o da un suo delegato non ritenuti regolari sono restituiti, con rilievo del Servizio di ragioneria, al servizio od ufficio di provenienza per il riesame. Persistendo la contestata irregolarità, il Servizio di ragioneria trasmette gli atti al segretario generale, il quale può disporre, con ordine scritto, che essi abbiano corso, dandone immediata comunicazione al presidente della Corte dei conti che può sospenderne l'esecuzione.

3. Il Servizio di ragioneria non può comunque dar corso agli atti che comportino spesa eccedente lo stanziamento di bilancio.

4. I servizi e gli uffici competenti devono comunicare al Servizio di ragioneria, oltre agli atti di cui al comma 1, ogni altro provvedimento dal quale possano derivare impegni di spesa. Il Servizio di ragioneria annota nelle sue scritture gli impegni in corso di assunzione, denominati impegni provvisori, compresi i piani di assegnazione previsti dall'art. 11, comma 1, del presente regolamento.

5. I servizi e gli uffici della Corte tengono in evidenza, ciascuno per la parte di competenza, gli impegni di spesa provvisori e definitivi. Il Servizio di ragioneria rileva detti impegni in modo cronologico, distintamente per capitoli e, ove esistano, per articoli, utilizzando eventuali procedure automatizzate.

Art. 9.

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto importo da pagare e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata sulla base di titoli e documenti comprovanti il diritto dei creditori della Corte dei conti.

2. La documentazione da unirsi ai titoli di pagamento della spesa per la provvista di materiale mobile affidato ai consegnatari deve essere prodotta in originale e deve recare, a corredo, lo scontrino di inventariazione, firmato dal consegnatario per i materiali assunti in carico o la dichiarazione di ricevuta per i materiali di immediato consumo. Copia autenticata della documentazione deve essere conservata presso l'ufficio che ha liquidato la spesa.

3. L'emissione di duplicati della documentazione di cui al precedente comma è consentita soltanto per imprescindibile necessità e deve essere effettuata con forme e cautele tali da evitare possibili reiterazioni di pagamento.

Art. 10.

Pagamento delle spese

1. Salvo quanto previsto nel successivo art. 11, il pagamento delle spese viene disposto mediante emissione di mandati diretti a favore dei creditori tratti sulle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, utilizzando il fondo del conto corrente intestato alla Corte dei conti presso la Tesoreria centrale del Ministero del tesoro.

2. È vietato imputare spese a capitoli di bilancio diversi da quelli cui le spese stesse si riferiscono.

3. Le spese devono imputarsi al capitolo di bilancio per l'importo lordo. I mandati di pagamento vanno emessi per la somma netta. Per il versamento delle ritenute si provvede in conformità alle norme previste per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato.

4. Per le spese da sostenersi in economia destinate al funzionamento degli uffici aventi sede nella capitale sono posti a disposizione del cassiere della Corte dei conti i fondi necessari, mediante l'emissione a suo favore di mandati diretti tratti sulla Sezione di tesoreria provinciale di Roma. Allo stesso modo sono posti a disposizione del cassiere i fondi necessari per il pagamento degli anticipi da corrispondere a titolo di indennità di missione o per le altre esigenze di volta in volta individuate con provvedimenti del segretario generale.

5. Per il pagamento dei compensi spettanti ai consulenti tecnici nominati ai sensi dell'art. 2, comma 4 e dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, ed ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché per il pagamento delle spese previste dall'art. 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 si segue la procedura prevista dalla vigente normativa in materia di spese di giustizia.

Art. 11.

Spese per il funzionamento degli uffici regionali

1. Sulla base delle richieste formulate dai titolari degli uffici regionali della Corte dei conti ed in relazione alle disponibilità finanziarie previste sui pertinenti capitoli di spesa, il segretario generale predispone due piani semestrali di assegnazione di fondi agli uffici regionali ed emette, con cadenza trimestrale, ordini di accreditamento a favore dei dirigenti delle Segreterie delle Sezioni e delle Procure regionali o dei funzionari dai medesimi designati. Nelle Delegazioni regionali le aperture di credito vengono effettuate a favore dei funzionari designati dal Consigliere capo.

2. I destinatari degli ordini di accreditamento provvedono all'acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici, sulla base delle richieste pervenute tramite i rispettivi consegnatari.

3. I beni acquistati ai sensi del comma precedente sono presi in carico dal consegnatario regionale, il quale è tenuto a trasmettere copia della scheda inventariale al consegnatario centrale, entro dieci giorni dalla presa in carico.

4. Entro il 25 gennaio ed il 25 luglio di ogni anno i funzionari delegati trasmettono al Servizio di ragioneria il rendiconto delle spese pagate con aperture di credito durante il semestre precedente.

5. In caso di ritardo o di mancata presentazione dei rendiconti, si applicano le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

6. Il Servizio di ragioneria, ricevuto il rendiconto, ne prende nota su un apposito registro, verifica la regolarità contabile delle spese rendicontate e riferisce al segretario generale sul riscontro effettuato. Le osservazioni sulla regolarità e legittimità delle spese sostenute dai funzionari delegati sono formulate con nota del segretario generale.

Art. 12

Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento

1. I mandati di pagamento contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo d'imputazione, numero d'ordine progressivo ed eventuale codice meccanografico;

c) nominativo del creditore, data e luogo di nascita e di residenza o denominazione e numero del codice fiscale;

d) causale di pagamento,

e) somma da pagare in cifre e in lettere,

f) modalità di estinzione del titolo,

g) data, luogo di emissione e firma dell'emittente;

h) documenti giustificativi,

i) tesoreria assegnataria e località di pagamento.

2. Gli ordini di accreditamento contengono le seguenti indicazioni

a) esercizio finanziario,

b) capitolo di imputazione della spesa, numero d'ordine progressivo ed eventuale codice meccanografico,

c) tesoreria nella cui circoscrizione risiede il funzionario delegato;

d) qualifica del funzionario delegato ed incarico svolto presso la sede regionale,

e) importo (in cifre ed in lettere), con la specificazione della somma che può essere prelevata con buoni a favore dello stesso funzionario delegato;

f) data di emissione e firma dell'emittente

3. I titoli di spesa debbono essere scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni In caso di errore si provvede con annotazioni a tergo, quando non sia conveniente annullare il titolo e riemetterne un altro. I titoli che si riferiscono alle spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scaduti Questi ultimi titoli debbono portare l'indicazione «residui» con la specificazione dell'esercizio cui si riferiscono e l'indicazione del capitolo di bilancio dell'esercizio in corso

4. I mandati collettivi e gli ordini di accreditamento non interamente estinti alla fine dell'esercizio nel quale furono emessi sono restituiti dalla Sezione di tesoreria al Servizio di ragioneria, che provvede alla loro contabilizzazione per le somme realmente pagate ed alla loro riduzione per la parte rimasta inestinta

5. Il Servizio di ragioneria promuove l'emissione, da parte dell'ufficio liquidatore della spesa, di nuovi mandati od ordini di accreditamento per l'importo delle spese rimaste insolute, con imputazione al conto dei residui.

6. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del segretario generale, sentito il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, sono approvati gli stampati per la compilazione dei mandati diretti e degli ordini di accreditamento Con la stessa procedura può farsi luogo all'adozione dei mandati informatici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n 367, nei limiti di compatibilità con le norme del presente regolamento.

7 Con ordinanza del presidente della Corte dei conti, sentita, ove necessario, l'Autorità per l'informatica, possono essere emanate istruzioni per adeguare l'attuazione del presente regolamento alle esigenze derivanti dalla evoluzione dei sistemi informatici.

Art. 13.

Documentazione da allegare ai mandati di pagamento

1. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, dai documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai verbali di collaudo ove richiesti, dai buoni di carico quando si tratti di beni inventariabili, ovvero dalla bolletta di consegna per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti di impegno o dall'annotazione degli estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa. Tale documentazione deve recare il visto del titolare dell'ufficio o del servizio competente alla liquidazione della spesa.

Art. 14.

Emissione e controllo dei mandati di pagamento e degli ordini di accreditamento

1. I mandati di pagamento sono predisposti dai servizi ed uffici che dispongono la spesa, sulla base dei documenti giustificativi e degli atti di impegno, sono firmati dal segretario generale o da un suo delegato e trasmessi al Servizio di ragioneria con la relativa documentazione.

2. Verificata la legalità della spesa, la regolarità della documentazione e della liquidazione, l'esatta imputazione al bilancio e la disponibilità dei fondi sul relativo capitolo, il direttore del Servizio di ragioneria, o un suo sostituto, appone la firma sul mandato diretto e ne dispone la trasmissione, con apposito elenco numerato progressivamente, alla Sezione di tesoreria competente al pagamento.

3. Gli ordini di accreditamento sono predisposti dal Servizio di ragioneria nell'ambito del piano di assegnazione di cui al precedente art. 11. Sono firmati dal segretario generale o da un suo delegato, controfirmati dal direttore del Servizio di ragioneria o da un suo delegato e trasmessi, con apposito elenco numerato progressivamente, alla Sezione di tesoreria presso la quale deve disporsi l'apertura di credito.

4. Sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato riguardanti i mandati diretti, individuali e collettivi, gli ordini di accreditamento, il furto, lo smarrimento o la distruzione dei titoli di spesa, nonché quelle riguardanti il pagamento con atti di procura. Sono altresì applicabili le norme dello stesso regolamento concernenti il trasporto, la riduzione e l'annullamento dei titoli rimasti insoluti al termine dell'esercizio di emissione.

Art. 15

Servizio di tesoreria

1. Per il pagamento delle spese da effettuarsi a favore dei creditori della Corte dei conti si applicano le disposizioni contenute negli articoli dal 576 al 584 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1923, n. 827. A tale scopo, il fondo stanziato per il funzionamento della Corte dei conti sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è trasferito al conto corrente speciale intestato alla Corte dei conti aperto presso la Tesoreria centrale.

2. I mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento, firmati dal segretario generale o da un suo delegato e controfirmati dal direttore della ragioneria, sono tratti sulle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

3. Ai fini del rimborso delle somme pagate, le Tesorerie provinciali dello Stato trasmettono mensilmente, ai sensi dell'art. 580 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, al Servizio di ragioneria della Corte dei conti i titoli estinti, compresi gli ordinativi ed i buoni emessi sulle aperture di credito. Al rendiconto del funzionario delegato, in luogo degli ordinativi estinti, è allegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi, rilasciato sotto la responsabilità del capo della Sezione di tesoreria anche con strumenti informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza del percettore.

4. Il direttore del Servizio di ragioneria, dopo aver annotato sulle proprie scritture i titoli estinti ed averne accertata la regolarità, li trasmette con apposito elenco alla Direzione generale del tesoro, affinché provveda a rimborsare la Banca d'Italia mediante prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 1.

Capo III

GESTIONE DEI RESIDUI

Art. 16.

Accertamento dei residui attivi e passivi

1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse e delle somme impegnate e non pagate, da iscriversi, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel conto consuntivo, è fatta a cura del Servizio di ragioneria sulla base di dettagliati elenchi delle singole partite trasmessi dai servizi ed uffici che hanno accertato le entrate e disposto le spese.

2. I funzionari di cui all'art. 11, comma 1, entro il giorno 10 gennaio di ogni anno, nell'ambito delle rispettive aperture di credito, comunicano al Servizio di ragioneria l'importo dei fondi non pagati entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le somme impegnate e non pagate entro la stessa data.

3. Dopo il 31 dicembre non è più possibile impegnare somme sulle disponibilità dell'esercizio precedente.

Art. 17.

Procedura della gestione dei residui

1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.

2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato dal bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del segretario generale, sentito il Consiglio di amministrazione, un capitolo aggiunto.

3. Per la determinazione dei periodi di conservazione dei residui relativi alle spese correnti ed a quelle in conto capitale si applicano le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

4. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono essere riprodotte in bilancio, nel rispetto dei termini di prescrizione, con riassegnazione alla competenza dei pertinenti capitoli degli esercizi successivi, mediante prelevamento dal fondo di riserva, quando afferiscano ad importi per i quali sia stato assunto l'obbligo di pagare per contratto ovvero in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.

5. In nessun caso può iscriversi fra i residui alcuna somma in entrata o in uscita che non sia compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

6. I residui attivi e passivi debbono risultare da scritture, distinti per esercizio di provenienza.

Capo IV

BENI MOBILI STRUMENTALI

Art. 18.

Classificazione dei beni mobili strumentali

1. I beni mobili necessari al funzionamento della Corte dei conti sono descritti nell'inventario generale in conformità delle norme contenute nel presente regolamento e sono classificati nelle seguenti categorie:

a) mobili, arredi e macchine di ufficio;

b) materiale bibliografico;

c) automezzi ed altri mezzi di trasporto;

d) apparecchiature e materiale informatico;

e) attrezzature tecniche, utensili;

f) altri beni mobili.

Art. 19.

Inventario dei beni

1. I beni mobili sono presi in carico dai consegnatari secondo le rispettive competenze. La consegna si effettua con l'iscrizione negli inventari.

2. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione secondo la loro natura e specie;

b) il titolo di acquisizione;

c) il luogo in cui si trovano;

d) la quantità ed il numero;

e) il valore.

3. Il valore dei beni mobili è determinato dal prezzo d'acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa.

4. Gli impianti fissi ed amovibili costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario dei beni. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, sono iscritti a cura di ciascun consegnatario in apposito elenco denominato «registro delle manutenzioni».

Art. 20.

Carico e scarico dei beni

1. I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dal consegnatario.

2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta dal segretario generale su richiesta del consegnatario, sentita la commissione di cui al comma seguente.

3. La commissione, nominata dal segretario generale, è composta da un dirigente, da un esperto designato dall'Ufficio tecnico erariale e da un funzionario dell'ufficio tecnico della Corte dei conti con compiti anche di segretario. Ove necessario la commissione è integrata da tecnici di altre Amministrazioni dello Stato. I componenti durano in carica un biennio e non possono essere immediatamente confermati.

4. Il provvedimento di cui al secondo comma accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza del consegnatario al fine della redazione del verbale di scarico. Il Servizio di ragioneria, sulla scorta di detti verbali, vigila sull'aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Art. 21.

Chiusura annuale degli inventari

1. Gli inventari sono tenuti aggiornati dal consegnatario e sono chiusi al termine di ogni anno finanziario. Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dal consegnatario, entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, al Servizio di ragioneria per le conseguenti annotazioni nelle scritture patrimoniali.

Art. 22.

Ricognizione dei beni e rinnovo degli inventari

1. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci al rinnovo degli inventari. La prima ricognizione deve essere effettuata entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 23.

Materiali di consumo

1. Alla tenuta di apposita contabilità a quantità e specie, per gli oggetti di cancelleria, stampati, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo, provvede il competente consegnatario che si avvale di appositi registri analitici. Il carico di detto materiale avviene sulla base degli ordini di carico e delle bollette di consegna dei fornitori.

Art. 24.

Approvazione dei modelli

1. I modelli degli inventari e degli altri stampati necessari per la gestione dei beni sono approvati, su proposta del segretario generale, con decreto del presidente della Corte dei conti.

Capo V

CONTO FINANZIARIO ED INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI

Art. 25.

Conto finanziario

1. I risultati della gestione dell'esercizio finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto finanziario.

2. Il conto finanziario dimostra i risultati della gestione finanziaria, per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo la classificazione adottata.

3. Lo schema del conto finanziario, unitamente alla relazione illustrativa, è predisposto a cura dal Servizio di ragioneria, in base al modello stabilito con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del segretario generale.

4. Il conto finanziario espone:

a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;

b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

e) le somme incassate dalla Tesoreria centrale e quelle pagate per ciascun capitolo di bilancio distintamente in conto competenza e in conto dei residui;

f) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo;

g) le eventuali economie di gestione;

h) i residui perenti.

5. Sono indicati, per i singoli capitoli, i risultati di cassa e cioè gli incassi ed i pagamenti eseguiti nell'anno distintamente per competenza e residui.

Art. 26

Allegati al conto finanziario

1. Al conto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:

a) il risultato finanziario della gestione del bilancio con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso;

b) il risultato amministrativo della gestione con il fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare, per competenza e residui, alla fine dell'esercizio, nonché le somme non impegnate;

c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva o da storni da capitolo a capitolo;

d) elenco dei residui perenti, distinti per capitolo.

Art. 27.

Inventario dei beni patrimoniali

1. L'inventario dei beni patrimoniali, predisposto dal Servizio di ragioneria, espone:

a) le disponibilità finanziarie;

b) i beni mobili, i crediti e le altre attività;

c) i debiti e le passività diverse;

d) il saldo netto patrimoniale;

e) i conti d'ordine.

2. All'inventario dei beni patrimoniali sono allegati i prospetti indicanti:

a) la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali;

b) il risultato generale delle rendite e delle spese derivanti dalla gestione del bilancio;

c) la dimostrazione della concordanza tra le scritture della Corte dei conti e le risultanze della contabilità della Tesoreria centrale e della gestione di cassa.

Art. 28

Approvazione del conto finanziario

1. Il conto finanziario è compilato dal Servizio di ragioneria sulla base delle scritture contabili da esso tenute.

2. Il predetto Servizio, dopo aver accertato la completa ed esatta esecuzione degli adempimenti contabili e parificati i dati rilevati dalle proprie scritture con quelli della Tesoreria centrale, trasmette al collegio dei revisori, entro il 5 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, lo schema del conto, unitamente ad un relazione illustrativa. Il Collegio dei revisori esprime il parere ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera *b)* entro il giorno 30 dello stesso mese.

3. Il segretario generale, sentiti il Consiglio di presidenza ed il Consiglio di amministrazione, trasmette al presidente della Corte dei conti, entro il 31 maggio successivo, lo schema del conto, unitamente alle relazioni ed ai pareri acquisiti.

4. Il presidente della Corte dei conti approva il conto con proprio decreto.

5. Entro il 30 giugno successivo, il conto finanziario è trasmesso, a cura del segretario generale, ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Capo VI

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Art. 29.

Norme generali sull'attività contrattuale

1. Alle alienazioni di beni si provvede secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

2. Ai lavori, agli acquisti di beni e servizi e alle forniture si provvede di norma mediante ricorso alla licitazione privata.

3. Nei casi previsti dal presente regolamento può provvedersi con l'appalto-concorso e la trattativa privata.

4. Rientrano nella competenza del segretario generale o di un magistrato del Segretariato generale appositamente da lui delegato, l'approvazione degli schemi di contratto-tipo, la deliberazione di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e la determinazione delle clausole del contratto.

5. Apposita commissione, costituita all'inizio dell'anno con decreto del presidente della Corte dei conti su proposta del segretario generale e presieduta da un dirigente, provvede all'espletamento della gara per la scelta del contraente, salvi i casi in cui si fa ricorso alle spese in economia. Per le locazioni di immobili, ferma restando la competenza di tale commissione, il giudizio sulla congruità del canone è espresso dall'Ufficio tecnico previsto dall'art. 38, integrato, ove necessario, da un esperto designato dall'Ufficio tecnico erariale.

6. Nei casi e per gli importi eccedenti i limiti di somme e di valore previsti dalla normativa comunitaria si applicano le procedure stabilite dalla normativa stessa.

7. Su proposta del segretario generale possono essere approvati, con decreto del presidente della Corte dei conti, appositi capitolati.

Art. 30.

Licitazione privata

1. Nella licitazione privata vengono invitate le imprese ritenute idonee dalla commissione di cui all'art. 29, comma 5, a comparire, nel giorno e nell'ora indicati, per presentare le loro offerte.

2. La commissione prevista dall'art. 29, comma 5, provvede all'aggiudicazione secondo i criteri previsti dalle leggi vigenti.

3. Agli effetti della disposizione di cui al comma 1 può essere istituito, con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del segretario generale, un apposito albo delle imprese che presentano i requisiti di affidabilità per partecipare alle gare.

Art. 31.

Appalto concorso

1. È ammessa la forma dell'appalto concorso soltanto nei casi in cui sia ritenuto necessario e conveniente avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche o di specifiche esperienze per la realizzazione di lavori o l'acquisizione di forniture complessi o ad elevata componente tecnologica.

2. Le imprese prescelte, in numero non inferiore a tre, sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme o nei modi stabiliti nell'invito, il progetto dei lavori o il piano delle forniture, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dei prezzi. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, ottavo comma, del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396.

3. Alla scelta del progetto dei lavori o del piano delle forniture provvede una commissione appositamente nominata dal segretario generale, presieduta da un magistrato o da un dirigente e integrata da un esperto designato dal Ministero dei lavori pubblici o dal Provveditorato generale dello Stato.

4. L'aggiudicazione ha luogo in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga comunque presente i seguenti parametri:

a) il prezzo;

b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;

c) il tempo di esecuzione dei lavori;

d) i costi di utilizzazione e di manutenzione.

Art. 32.

Trattativa privata

1. Si ricorre alla trattativa privata nei seguenti casi:

a) quando la licitazione privata sia andata deserta;

b) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

c) per l'acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

d) quando si debba provvedere alla locazione di immobili per particolari esigenze funzionali;

e) qualora si debba provvedere in casi di eccezionale urgenza che non consentano il ricorso alla licitazione privata;

f) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica.

2. Ove possibile debbono essere interpellate almeno tre imprese e, comunque, deve procedersi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di istituzione dell'albo di cui all'art. 30, comma 3, del presente regolamento. le imprese interpellate devono far parte dell'albo stesso.

Art. 33.

Stipulazione ed approvazione dei contratti

1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica o privata entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione.

2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, provvede alla stipulazione, in rappresentanza della Corte dei conti, il dirigente del Servizio di provveditorato. L'approvazione dei contratti è di competenza del segretario generale.

3. All'inizio di ogni anno, il segretario generale nomina per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante un funzionario direttivo del segretariato generale. L'ufficiale rogante redige e riceve in forma pubblica-amministrativa gli atti ed i contratti; autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti; rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta; custodisce i contratti in ordine cronologico e ne tiene il repertorio in conformità della legge notarile.

4. Alla stipulazione dei contratti di acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici regionali provvede un funzionario di qualifica non inferiore alla settima. L'approvazione dei contratti è di competenza dei destinatari degli ordini di accreditamento previsti dall'art. 11, comma 2, del presente regolamento.

Art. 34.

Collaudi

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

2. Il collaudo è eseguito da un funzionario o da una commissione nominata dal segretario generale. Nei casi di lavori o forniture che comportino una competenza tecnica specifica, è richiesto l'intervento degli organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato, ovvero dell'Ufficio tecnico istituito ai sensi del successivo art. 38.

3. È consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi, secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi. In tal caso, i pagamenti in conto sono disposti in misura corrispondente.

4. Per i lavori e forniture di importo inferiore ai 150 milioni l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile del servizio o da un altro funzionario a ciò incaricato.

5. In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non possono essere effettuati da dipendenti che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato od approvato il contratto.

Art. 35.

Garanzie

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese debbono prestare idonea cauzione, ovvero rendere fidejussione — il cui costo è a carico delle medesime — per l'intero importo contrattuale. Si prescinde dalla cauzione qualora l'impresa contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo non inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

2. Nel contratto debbono essere previste la risoluzione per l'inadempimento e le penalità per il ritardo nell'esecuzione.

Art. 36.

Modifiche al regolamento per i servizi in economia della Corte dei conti

1. Per i servizi in economia della Corte dei conti restano ferme le disposizioni approvate in materia dai decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, e 7 febbraio 1986, n. 55, con le seguenti modifiche:

a) art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, così come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1986, n. 55: «i preventivi devono essere richiesti ad almeno tre imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola impresa nei casi di specialità od urgenza del lavoro, della provvista o del servizio, ovvero quando l'importo della spesa non superi lire quindici milioni per gli Uffici centrali della corte dei conti e lire cinque milioni per quelli periferici»;

b) art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471: «I prezzi indicati nei preventivi di lavoro di cui agli articoli sub 1) e 2), sono sottoposti al visto di congruità dell'Ufficio tecnico istituito presso la corte dei conti»;

c) art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471: «Le spese in economia possono essere effettuate dal dirigente del Servizio di provveditorato ovvero, nei limiti delle aperture di credito disposte dal segretario generale, dai funzionari delegati presso gli Uffici regionali»;

d) art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1986, n. 55: «I lavori, le provviste e i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti a collaudo finale, con esclusione di quelli che per loro natura non possono essere sottoposti a collaudo. Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati nominati dal segretario generale. Se la spesa non supera lire dieci milioni è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal consegnatario che ha ricevuto i beni o le forniture o ha richiesto i lavori. In ogni caso il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione non possono essere effettuati da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. È consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso, i pagamenti in conto sono disposti in misura corrispondente».

Capo VII

DISPOSIZIONI GENERALI DI ORGANIZZAZIONI

Art. 37

Servizio di provveditorato

1. È istituito il Servizio di provveditorato posto alle dipendenze del segretario generale. Al Servizio è preposto un funzionario con qualifica di dirigente.

2. Il Servizio provvede all'acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici della Corte dei conti, salvo quanto previsto, per gli uffici regionali, dall'art. 11 ed in particolare:

a) all'acquisto di mobili, arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, idraulici e sanitari, di materiali di cancelleria, compreso l'acquisto di carta bianca e da lettere, stampati, modelli, registri, pubblicazioni di servizio e ufficiali, prodotti cartotecnici, uniformi per il personale, di mezzi di trasporto, di materiale informatico, salve le competenze proprie del Responsabile per l'informatica,

b) alle locazioni di immobili da destinare a sede degli uffici della Corte dei conti;

c) al noleggio di apparecchiature in genere e di mezzi di trasporto;

d) allo svolgimento dei compiti di vigilanza sull'attività del Centro fotolitografico,

e) alla fornitura dei servizi occorrenti al funzionamento degli uffici, quali quelli di riscaldamento, di pulizia, di manutenzione degli impianti, alla manutenzione delle macchine per ufficio; al trasporto di materiale per occorrenze diverse, comprese quelle connesse con i trasferimenti di sede; alla manutenzione dei mezzi di trasporto;

f) all'amministrazione delle spese d'ufficio,

g) alla vendita, cessione o permuta dei beni mobili in dotazione della Corte dei conti, quando non più utilizzabili.

3. Le richieste per l'acquisto di beni e servizi avanzate dagli uffici della Corte dei conti aventi sede nella capitale sono inoltrate, tramite il consegnatario centrale e i consegnatari regionali e dipartimentali di cui al successivo art. 42, al Servizio di provveditorato per gli adempimenti di competenza. Per le richieste di beni e servizi avanzate dagli uffici regionali si applica la procedura di cui all'art. 11, comma 2.

4. Si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento e con il principio dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, le disposizioni sulle attribuzioni del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 38.

Ufficio tecnico

1. È istituito, alle dipendenze del segretario generale, un ufficio tecnico, con i seguenti compiti:

a) verifica della congruità dei prezzi contrattuali, anche per i servizi in economia;

b) redazione dei capitolati tecnici necessari per la stipulazione dei contratti di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;

c) verifica della corretta esecuzione dei capitolati di cui alla lettera precedente;

d) parere su ogni questione di natura tecnica sottoposta all'Ufficio dal segretario generale.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento e in attesa dell'istituzione di un apposito ruolo tecnico presso la Corte dei conti, può essere chiesto il comando, nel numero massimo di cinque unità, di ingegneri e tecnici delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 39.

Il Responsabile per l'informatica

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del 12 febbraio 1993 n. 39, un magistrato o un dirigente delegato dal segretario generale, mantiene i collegamenti con il Responsabile per l'informatica, per gli acquisti necessari al settore, tenendo presente la particolare procedura prevista dall'art. 8 del citato decreto legislativo.

2. Per gli acquisti previsti dal precedente comma, nel caso in cui non sia richiesto il parere dell'Autorità per l'informatica, si provvede su parere dell'Ufficio tecnico di cui all'art. 38, integrato da due esperti informatici designati dal Responsabile per l'informatica.

Art. 40.

Servizio di ragioneria

1. È istituito il Servizio di ragioneria, posto alle dipendenze del segretario generale, con il compito di curare tutti gli adempimenti di natura contabile connessi con lo svolgimento dell'attività amministrativa della Corte dei conti.

2. Per l'assolvimento di tali compiti, al Servizio di ragioneria debbono essere comunicati gli atti che possono avere, direttamente o indirettamente, riflessi finanziari e patrimoniali.

3. Al Servizio di ragioneria, è preposto un funzionario con qualifica di dirigente.

4. Al Servizio di ragioneria competono le seguenti attribuzioni:

a) predisporre, sulla base degli elementi forniti dai vari uffici, il progetto del bilancio di previsione, redigendo apposita relazione illustrativa;

b) predisporre i provvedimenti di variazione del bilancio che risultino necessari nel corso dell'esercizio;

c) tenere le scritture contabili relative ai fatti di gestione;

d) predisporre il rendiconto annuale, corredandolo di apposita relazione illustrativa;

e) predisporre le richieste per il prelevamento dei fondi stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) predisporre i titoli di spesa per il versamento delle ritenute previste dalle disposizioni vigenti in materia tributaria, previdenziale ed assistenziale, nonché gli ordini di accreditamento da emettere a favore dei funzionari delegati;

g) esercitare il controllo sugli atti di impegno e sui titoli di spesa emessi dal segretario generale o da suoi delegati, apponendovi il visto di riscontro contabile;

h) verificare la regolarità dei pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e trasmettere tempestivamente le contabilità mensili alla Direzione generale del tesoro, affinché provveda al rimborso dei pagamenti effettuati per la Corte dei conti;

i) compilare trimestralmente la situazione riassuntiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nonché la situazione dei residui attivi e passivi;

l) curare i rapporti con le Sezioni di tesoreria provinciale;

m) vigilare sulla regolarità contabile delle gestioni del consegnatario e del cassiere e riferire trimestralmente al segretario generale sulla vigilanza esercitata;

n) effettuare le verifiche, previste dall'art. 47 del presente regolamento, sulle gestioni del cassiere;

o) svolgere ogni altro compito di natura contabile previsto dai regolamenti o demandato al Servizio di ragioneria dal presidente della Corte dei conti o dal segretario generale;

p) trasmettere mensilmente al collegio dei revisori l'elenco dei titoli di spesa;

q) esaminare i rendiconti prodotti dai funzionari delegati e le contabilità mensili prodotte dal cassiere della Corte dei conti.

Art. 41.

Scritture contabili del Servizio di ragioneria

1. Il Servizio di ragioneria tiene le scritture cronologiche e sistematiche necessarie affinché risultino in ogni loro particolare aspetto gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alla gestione di competenza e di cassa, sia in relazione alla consistenza patrimoniale ed alle sue variazioni. In attesa della introduzione di un sistema di rilevazione automatizzata dei dati, le scritture consistono in:

a) schede per la rilevazione cronologica di tutti i movimenti di cassa riferiti al bilancio della Corte dei conti;

b) conti degli accertamenti e degli impegni a schede mobili, per la rilevazione cronologica e per capitolo delle entrate e delle spese, nelle fasi, rispettivamente, dell'accertamento e dell'impegno;

c) schede mobili per la rilevazione cronologica e per capitolo delle entrate e delle spese nelle fasi, rispettivamente, della riscossione e del pagamento;

d) scritture ausiliarie per la rilevazione delle operazioni relative alle ritenute di ogni tipo;

e) conto dei residui contenente, per capitoli ed esercizio di provenienza, la consistenza all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare. Il servizio tiene, altresì, scritture sistematiche per la rilevazione della consistenza iniziale, delle variazioni e della consistenza finale degli elementi patrimoniali.

Capo VIII

CASSIERE E CONSEGNATARI

Art. 42.

Disposizioni generali

1. Per quanto attiene alla nomina, alla durata, alle attribuzioni ed alle specifiche responsabilità del cassiere e dei consegnatari della Corte dei conti, si applicano le disposizioni del presente regolamento e quelle contenute nel regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.

2. Per le esigenze degli uffici aventi sede nella capitale provvede il consegnatario centrale e per quelle degli uffici delle sedi regionali provvedono i consegnatari regionali. Possono essere altresì nominati appositi consegnatari per la conservazione dei beni librari contenuti nella biblioteca, per il centro fotolitografico e per i centri elettronici ed informatici della Corte dei conti. Tali consegnatari sono denominati «consegnatari dipartimentali».

Art. 43.

Compiti dell'ufficio cassa e modalità di pagamento delle retribuzioni

1. Il cassiere provvede ad effettuare i pagamenti esclusivamente sulla base di ordini emessi dal segretario generale o da un suo delegato. Ha la diretta responsabilità della consistenza, della movimentazione e della custodia dei valori a lui affidati e risponde della regolarità dei pagamenti, accertando, in particolare, l'identità dei beneficiari.

2. Il cassiere svolge presso l'Istituto di credito con il quale è stata stipulata la convenzione di cui al comma 7 del presente articolo le operazioni previste dalla convenzione stessa. Provvede al pagamento delle spese da farsi in economia in contante o mediante assegni circolari non trasferibili o bonifici bancari intestati ai creditori. Con le stesse modalità provvede al pagamento degli anticipi sulla indennità di missione quando non ne sia stato espressamente richiesto l'accredito sul conto corrente bancario.

3. La provvista dei fondi è effettuata, per ogni capitolo di bilancio, mediante mandati di pagamento emessi a favore del cassiere, predisposti a cura del Servizio di ragioneria, su richiesta dei responsabili degli uffici e dei servizi competenti alla liquidazione delle spese.

4. I fondi a disposizione dell'ufficio cassa debbono essere contenuti nei limiti strettamente necessari alle esigenze mensili.

5. Il direttore del Servizio di ragioneria, prima di sottoporre il mandato di pagamento alla firma del segretario generale o del suo delegato, è tenuto a verificare l'entità delle disponibilità finanziarie esistenti presso l'ufficio cassa riferibili al capitolo di bilancio al quale va imputata la spesa.

6. Il cassiere può riscuotere e dare quietanza degli stipendi e degli altri assegni spettanti al personale in servizio sulla base di deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 383 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

7. Il pagamento delle retribuzioni a favore del personale in servizio presso la Corte dei conti è disposto mediante accreditamento sui conti correnti bancari intestati ai creditori. Al fine di garantire al personale in servizio alla Corte dei conti altre forme di pagamento previste per i dipendenti dello Stato, il segretario generale può stipulare con un istituto di credito ordinario apposita convenzione.

8. Nel caso di pagamento con accreditamento bancario, l'Amministrazione, qualora risultino ordinati pagamenti per somme non dovute, può intervenire direttamente presso lo sportello bancario col quale il creditore

intrattiene il rapporto di conto corrente, anche a mezzo di comunicazione telegrafica, per recuperare le somme non dovute prima della data stabilita per la decorrenza della valuta.

9. Saranno adottate con provvedimenti del segretario generale procedure automatizzate che consentano un costante collegamento tra il Servizio di ragioneria, l'Ufficio cassa e l'istituto di credito con il quale è stata stipulata la convenzione di cui al comma 7.

Art. 44.

Ordini di cassa

1. Gli ordini di pagamento da eseguire a cura del cassiere, utilizzando i fondi posti a sua disposizione, sono predisposti dal direttore dell'ufficio o del servizio tenuto a liquidare la spesa. Gli ordini di pagamento, compilati in originale e in duplice copia, contengono:

a) il numero progressivo, riferito all'anno solare;

b) l'esercizio di emissione;

c) il capitolo di bilancio a cui è imputata la spesa (numero e denominazione);

d) il nome o la ragione sociale del creditore;

e) l'importo da pagare, in cifre e in lettere;

f) la data di emissione;

g) la firma del compilatore e quella del segretario generale o di un suo delegato.

2. L'ordine è annotato in un apposito registro tenuto dall'ufficio che lo ha emesso. L'originale ed una copia sono trasmessi all'Ufficio cassa. Il cassiere annota l'ordine sui propri registri. Dopo aver pagato la spesa ordinata, allega l'originale dell'ordine alla documentazione del rendiconto mensile e ne conserva una copia nei propri atti.

Art. 45.

Scritture della cassa

1. Il cassiere deve compilare giornalmente la situazione di cassa su apposito modulo e trasmetterne un esemplare al Servizio di ragioneria.

2. Il cassiere compila, inoltre:

a) un registro cronologico generale di tutte le operazioni di cassa ad esso affidate. Nel registro sono annotate le operazioni, non appena compiute e senza alcuna esclusione, in modo che risulti in ogni momento l'effettivo fondo di cassa esistente. Il registro è chiuso al termine di ogni giornata,

b) un libro cassa su cui, separatamente per ogni capitolo di bilancio, risultano analiticamente riportati tutti i pagamenti e gli introiti effettuati. Le cifre possono essere aggregate solo quando fanno riferimento ad elenchi o documenti sussidiari;

c) un registro dei mandati emessi a suo favore e delle riscossioni effettuate;

d) un registro degli ordini di pagamento per cassa, distinto per capitoli di bilancio, emessi dal segretario generale o da un suo delegato;

e) un registro per i depositi cauzionali.

3. Altre scritture ritenute utili all'andamento della gestione potranno essere adottate con provvedimento del segretario generale.

4. I registri tenuti dal cassiere sono a pagine numerate e munite, prima che se ne faccia uso, del bollo tondo della Corte dei conti e del visto del direttore del Servizio di ragioneria.

5. Entro il giorno 10 di ogni mese il cassiere, per ogni capitolo di spesa, deve trasmettere al Servizio di ragioneria il rendiconto delle somme pagate nel mese precedente su ordine del segretario generale, con i relativi documenti giustificativi.

6. Il segretario generale, con propri provvedimenti, può disporre, in relazione allo stato di avanzamento delle procedure automatizzate, la compilazione di nuovi sistemi di registrazione della gestione di cassa.

Art. 46.

Custodia del denaro e dei valori

1. Il denaro e gli altri valori debbono essere custoditi in cassaforte

2. Gli oggetti e i valori di proprietà della Corte dei conti che si ritenesse di affidare al cassiere sono da questi ricevuti dietro ordine scritto del segretario generale o di un suo delegato e vistato dal direttore del Servizio di ragioneria o da un suo delegato. È fatto divieto al cassiere di ricevere in consegna oggetti e valori di proprietà di terzi.

3. La cessazione della custodia degli oggetti e dei valori di cui al precedente comma deve essere eseguita con le stesse modalità.

Art. 47.

Verifiche sulle gestioni del cassiere

1. Il direttore del Servizio di ragioneria, nell'ambito della vigilanza sul cassiere, esegue verifiche improvvise alla cassa ed alle scritture del cassiere almeno una volta nel corso di ciascun trimestre. Esegue altresì apposita verifica alla fine del mese di marzo ed ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione.

2. Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro, devono estendersi ai valori e titoli di qualsiasi genere comunque affidati al cassiere.

3. Di ciascuna verifica è redatto il processo verbale in tre originali, dei quali uno è tenuto dal cassiere, uno è conservato dal direttore del Servizio di ragioneria e l'altro è trasmesso al Collegio dei revisori dei conti.

4. Nel caso di verifica per passaggio di gestione è redatto un quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.

5. Il cassiere è tenuto a fornire al funzionario che esegue la verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonché a dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica.

Art. 48.

Compiti di consegnatari

1. I consegnatari, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sui beni immobili in uso alla Corte dei conti e curano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'ordinaria manutenzione di essi e dei relativi impianti, assicurandone in ogni momento l'efficienza. I consegnatari hanno, altresì, in carico i beni mobili in uso e di proprietà della Corte dei conti e provvedono alla loro manutenzione. Curano, sulla base di direttive del segretario generale e sotto la vigilanza del Servizio di provveditorato, la conservazione e la distribuzione agli uffici di mobili, arredi, macchine per ufficio, materiale di cancelleria e stampati. Possono disporre l'esecuzione di lavori, forniture e riparazioni nei casi di assoluta urgenza, dandone immediata comunicazione, per gli adempimenti di competenza, al Servizio di provveditorato. Rispondono del materiale custodito nei magazzini e di ogni altro valore che venga loro affidato. Svolgono la vigilanza sui servizi e sulle forniture disposti dal Servizio di provveditorato al fine di assicurare la corrispondenza della loro esecuzione alle prescrizioni stabilite. Svolgono ogni altro compito di vigilanza sulla sicurezza degli edifici e sulla prevenzione antincendio, anche su segnalazione dell'Ufficio tecnico. Eseguono ogni altro compito, rientrante nelle loro attribuzioni, affidatogli dal segretario generale.

2. È fatto divieto ai consegnatari di ricevere in consegna oggetti o valori di proprietà di terzi.

Art. 49.

Inventari e registri di carico e scarico

1. La consegna dei beni mobili dovrà essere fatta a ciascun consegnatario in base ad apposito processo verbale.

2. Il consegnatario centrale redige un inventario generale dei beni mobili di proprietà della Corte dei conti. A questo scopo, i consegnatari regionali e dipartimentali trasmettono al consegnatario centrale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, copia dei rispettivi inventari con un prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili che ha in consegna. Altra copia di ciascun inventario è inviata al Servizio di ragioneria.

3. Il consegnatario centrale trasmette, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, un esemplare dell'inventario generale con il prospetto di tutte le variazioni della consistenza al Servizio di ragioneria per la redazione della situazione patrimoniale.

4. Ciascun consegnatario deve tenere un libro mastro per le categorie dei mobili ed un giornale degli aumenti e delle diminuzioni. Gli scontrini di carico sono emessi in triplice esemplare, uno dei quali rimane al consegnatario, un altro va trasmesso al Servizio di ragioneria ed il terzo va allegato al titolo di spesa.

5. Ciascun consegnatario è tenuto a curare l'esposizione nelle aule, studi, uffici ed ambienti diversi, di apposite schede indicanti i beni mobili ivi contenuti e il loro numero d'inventario.

6. Per gli oggetti di cancelleria, per la carta e per il materiale di consumo, ciascun consegnatario deve tenere un registro di carico e scarico. Il carico è determinato con i documenti delle forniture e lo scarico con le dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni.

Art. 50.

Richieste di forniture o lavori

1. Le richieste di mobili, arredi, attrezzature, oggetti di cancelleria e di ogni altro materiale custodito nei magazzini sono inoltrate ai consegnatari per gli adempimenti di cui all'art. 48 comma 1.

2. Per gli uffici ubicati nella capitale le richieste di lavori di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, di riparazione di mobili, arredi, attrezzature e mezzi di trasporto, sono inoltrate, tramite il competente consegnatario, al direttore del Servizio di provveditorato, il quale, salvo quanto previsto per i lavori di assoluta urgenza di cui all'art. 48 comma 1, impartisce le opportune direttive per la realizzazione degli interventi.

3. Per gli uffici ubicati nelle sedi regionali le richieste di lavori di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, di riparazione di mobili, arredi, attrezzature e mezzi di trasporto sono inoltrate, tramite i consegnatari, ai destinatari degli ordini di accreditamento di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 51.

Vigilanza sulla attività dei consegnatari

1. Il direttore del Servizio di ragioneria, nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sui consegnatari, deve, almeno una volta per ogni esercizio finanziario, accertare la regolare tenuta del registro di carico e scarico di cui dell'art. 49, comma 6, e la corrispondenza di esso con la consistenza dei materiali, apponendo in calce alla dichiarazione di chiusura la propria firma.

2. Il direttore del Servizio di ragioneria deve tenere, sulla scorta dei documenti che gli sono inviati, il giornale degli aumenti e delle diminuzioni dei mobili, per la parificazione dei prospetti, che il consegnatario centrale deve trasmettergli ai sensi dell'art. 49 comma 3.

Capo IX

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 52

Collegio dei revisori dei conti

1. È istituito un Collegio dei revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei conti in attività di servizio, che lo presiede, da un consigliere della Corte dei conti in attività di servizio e da un dirigente della Corte dei conti in attività di servizio I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Presidente della Corte dei conti; durano in carica tre anni, anche se nel frattempo sono collocati a riposo, e non possono essere confermati

2. Il Collegio dei revisori

a) effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria e patrimoniale, svolgendo, almeno una volta ogni tre mesi, le necessarie verifiche con la collaborazione del direttore del Servizio di ragioneria;

b) esprime parere sul conto finanziario, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili, e alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

c) può effettuare il riscontro degli atti relativi alle procedure contrattuali e formulare proprie osservazioni.

Art 53

Relazione del collegio dei revisori

1. Nella relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto annuale sono evidenziati:

a) l'andamento della gestione finanziaria e gli effetti di questa sulla consistenza dei beni patrimoniali;

b) le variazioni eventualmente apportate al bilancio nel corso dell'esercizio;

c) le variazioni intervenute nella consistenza dei beni.

2. Il Collegio riferisce, altresì, sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti ad esso sottoposti e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio.

Art. 54.

Nucleo di valutazione

1. Il segretario generale si avvale di un nucleo di valutazione, nominato dal presidente della Corte dei conti, con il compito di verificare, mediante la valutazione comparativa dei costi e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle disponibilità finanziarie, nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Capo X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55.

Norme transitorie e di rinvio

1. La gestione dei residui passivi relativa agli esercizi finanziari anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento resta disciplinata, fino ad esaurimento, dalle norme contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento e compatibilmente con le norme sull'ordinamento della Corte dei conti, si applicano le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, nonché, relativamente alle procedure di spesa da svolgersi con tecnologie informatiche, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante norme per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

Art. 56.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Così deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 14-15 luglio 1994.

Il Presidente: CARBONE

94A5031

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 25 luglio 1994.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento recante disposizioni, concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica, relative ad operazioni di vendita e sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché disposizioni sul procedimento di offerta di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle disposizioni concernenti gli annunci pubblicitari di cui all'articolo 18-*quinquies*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, approvate con delibera n. 6378 del 28 luglio 1992, e successive modificazioni e integrazioni. (Deliberazione n. 8288).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1993, n. 344, concernente l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 86, concernente l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

Visto il proprio regolamento recante disposizioni, concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica, relative ad operazioni di vendita o di sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché disposizioni sul procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992, pubblicata nel supplemento ordinario n. 108 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 208 del 4 settembre 1992, come modificato con delibera n. 8085 del 26 maggio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 126 del 1° giugno 1994;

Ritenuto necessario apportare modificazioni ed integrazioni al suddetto regolamento in relazione all'emanazione delle suddette discipline in materia di fondi comuni di investimento mobiliare ed immobiliare chiusi;

Viste le disposizioni concernenti gli annunci pubblicitari di cui all'art. 18-*quinquies*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, adottate con delibera n. 6378 del 28 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 183 del 5 agosto 1992. come modificate con delibera n. 8085 del 26 maggio 1994,

Considerata la necessità di apportare modificazioni ed integrazioni alle suddette disposizioni al fine di pervenire all'armonizzazione di talune norme in esse contenute con il testo del predetto regolamento come di seguito integrato;

Considerata altresì l'opportunità che negli annunci pubblicitari sia possibile omettere talune indicazioni, già contenute nel prospetto informativo, non essenziali ai fini della immediata percezione delle caratteristiche dell'investimento illustrato negli annunci stessi;

Delibera.

1. Il regolamento recante disposizioni, concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica, relative ad operazioni di vendita o di sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché disposizioni sul procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992 e modificato con delibera n. 8085 del 26 maggio 1994, è modificato ed integrato come segue:

All'art. 2, comma 1, la dizione di cui alla lettera *e)* è così sostituita:

«*e)* «OIC» designa gli organismi di investimento collettivo, per tali intendendosi i fondi comuni di investimento mobiliare aperti e chiusi, i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e le società di investimento a capitale variabile di diritto italiano nonché gli organismi di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86 e gli organismi di investimento collettivo in valori immobiliari di diritto estero abilitati all'offerta in Italia dei relativi valori mobiliari.».

All'art. 3, comma 1, la dizione di cui alla lettera *c)* è così sostituita:

«*c)* l'offerta di quote od azioni di OIC.».

All'art. 4, comma 1, la dizione di cui alla lettera *a)* è così sostituita:

«*a)* le offerte di valori mobiliari rivolte ai soli investitori professionali, per tali intendendosi le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti di assicurazione, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie che esercitano attività di gestione di patrimoni, iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, le società finanziarie di cui all'art. 19, sub art. 1, della legge n. 216, i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gli OIC inclusi quelli di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, della legge n. 77.»

All'art. 5, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«7. L'offerta di quote di fondi comuni di investimento mobiliare od immobiliare chiusi è realizzata nei dodici mesi successivi alla data di effettivo inizio dell'offerta stessa.».

All'art. 11, comma 1, il primo periodo è così sostituito:

«Ogni variazione rispetto ai dati ed alle notizie contenuti nel prospetto informativo pubblicato, relativo ad operazioni previste all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, ad eccezione di quelle di cui al comma 5, che intervenga tra la data di pubblicazione del prospetto e quella di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, comporta, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 3, l'aggiornamento dello stesso, mediante pubblicazione di un nuovo prospetto in conformità alle previsioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)*.».

All'art. 11, comma 4, il primo periodo è così sostituito:

«Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai documenti contabili periodici allegati al prospetto informativo.».

All'art. 11, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. Ogni variazione rispetto ai dati ed alle notizie contenuti nel prospetto informativo pubblicato, relativo ad offerte di quote di fondi comuni di investimento mobiliare od immobiliare chiusi, che intervenga tra la data di pubblicazione del prospetto e quella di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, comporta l'aggiornamento dello stesso secondo le modalità previste all'art. 10.».

All'art 13, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. Ai fini di cui al comma 1, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare od immobiliare chiusi comunicano alla CONSOB, entro cinque giorni dalla data di chiusura dell'offerta, gli esiti della stessa, specificando le determinazioni da assumere nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni raccolte siano inferiori all'ammontare prefissato.».

II. Dopo lo schema di prospetto informativo n. 12 costituente parte integrante del predetto regolamento sono aggiunti gli allegati schemi di prospetto informativo n. 13 e n 14 che ne costituiscono anch'essi parte integrante.

III. Le disposizioni concernenti gli annunci pubblicitari di cui all'art. 18-*quinquies*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, approvate con delibera n. 6378 del 28 luglio 1992 e modificate con delibera n. 8085 del 26 maggio 1994, sono modificate come segue:

All'art 1, il comma 1 è così sostituito:

«1. Le presenti disposizioni, adottate ai sensi dell'art. 18-*quinquies*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 85, si applicano ad ogni annuncio pubblicitario, in qualsiasi modo diffuso, volto a promuovere l'adesione ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio in ordine alle quali siano stati già adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 18, sub art. 1, della stessa legge, ivi inclusi quelli concernenti operazioni aventi ad oggetto quote od azioni degli organismi di investimento collettivo, quali definiti all'art. 2.».

All'art. 2, comma 1, la dizione di cui alla lettera *c)* è così sostituita:

«*c)* «OIC» designa gli organismi di investimento collettivo, per tali intendendosi i fondi comuni di investimento mobiliare aperti e chiusi, i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e le società di investimento a capitale variabile di diritto italiano, nonché gli organismi di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, quelli di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, e gli organismi di investimento collettivo in valori immobiliari di diritto estero abilitati all'offerta in Italia dei relativi valori mobiliari.».

L'art. 8 è abrogato. È di conseguenza variata la numerazione dei successivi articoli.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB.

Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 luglio 1994

p. *Il presidente*: BESSONE

SCHEMA 13

SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSI (*) (**)

COPERTINA

(Indicare la denominazione della società di gestione).

(Inserire la seguente intestazione «Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data al n »)

(Inserire la seguente frase «Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso . ...» ed indicare in forma concisa le caratteristiche d'insieme del fondo)

(Riportare quanto di seguito indicato. «Eventuali variazioni rispetto ai dati ed alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso»)

(Aggiungere la seguente frase «L'offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal . al . »)

(*) Nei casi di intervento, in qualità di proponente, di soggetto diverso dalla società di gestione ovvero nei casi di offerta di quote di fondi di diritto estero di cui al decreto legislativo n. 86/1992, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta

(**) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

INDICI

1. AVVERTENZE

Riportare quanto di seguito indicato:

A. «Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. .... ».

B. «L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sulla opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

C. «Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare».

D. «L'investimento nel fondo non può essere perfezionato se non previa sottoscrizione del modulo inserito nel presente prospetto del quale costituisce parte integrante e necessaria».

2. PREMESSE

(Definire la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento mobiliare chiuso).

(Descrivere la funzione svolta, rispettivamente, dalla società di gestione, dalla banca depositaria e dai soggetti che procedono al collocamento).

(Inserire la seguente frase: «I rapporti tra la società di gestione, la banca depositaria ed il partecipante sono regolati dalla legge 14 agosto 1993, n. 344, e dal regolamento del fondo riportato in appendice al presente prospetto del quale costituisce parte integrante e necessaria»).

3. L'INVESTIMENTO OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO

(Indicare sinteticamente l'oggetto dell'offerta al pubblico).

4. IL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSO

4.1. *Dati relativi alla individuazione del fondo*

(Indicare la denominazione, la data di istituzione, l'ammontare, il numero di quote ed il relativo valore nominale nonché la durata; nell'ipotesi in cui sia stata prevista la facoltà di proroga della durata, menzionare tale facoltà, specificando la relativa scadenza e rinviando all'apposita norma regolamentare per quanto attiene alle connesse modalità di esercizio e di pubblicizzazione; indicare la data di approvazione del regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia).

4.2. *Caratteristiche del fondo: tipi di investimento e destinazione dei proventi di gestione*

(Inserire un rinvio alla specifica norma regolamentare relativa ai tipi di investimento).

(Indicare, relativamente agli investimenti in titoli non quotati, i criteri seguiti nell'individuazione degli ambiti di specializzazione, con particolare riguardo ai settori di attività ed alle aree geografiche prescelti nonché alla tipologia delle aziende in cui si intende investire).

(Inserire indicazioni sulla destinazione dei proventi di gestione e, nel caso di fondo a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

4.3. *Limiti/divieti agli investimenti posti dalle leggi vigenti e dalle prescrizioni della Banca d'Italia*

(Inserire la seguente frase: «Vedere in proposito l'appendice *B* al presente prospetto del quale costituisce parte integrante e necessaria.»).

4.4. *Rischi connessi all'acquisto di quote del fondo*

(Descrivere i rischi connessi in via generale alla sottoscrizione di quote del fondo chiuso, in relazione alla natura dei titoli in cui tipicamente il patrimonio del fondo è investito, alle modalità di adesione ed alla durata dell'investimento).

(Descrivere gli specifici rischi connessi alla peculiare politica di investimento del fondo, in relazione, fra l'altro, allo stadio di sviluppo delle imprese non quotate in cui la società di gestione intende assumere partecipazioni, alla eventuale specializzazione degli investimenti in determinati settori di attività e all'ambito geografico di appartenenza delle imprese partecipate).

4.5. *Valore complessivo del patrimonio del fondo e valore unitario della quota*

(Specificare che i criteri di valutazione delle attività non quotate del fondo risulteranno indicati nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale di cui al par. 4.7 del prospetto, in apposite schede riservate ai singoli investimenti. Precisare, inoltre, che i criteri di valutazione delle altre attività saranno riportati nella relazione degli amministratori che correda il rendiconto annuale).

(Inserire puntuale rinvio alle norme regolamentari relative ai criteri di calcolo della quota, ai casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del valore unitario della quota ed indicare i quotidiani sui quali viene pubblicato il valore unitario della quota, con specificazione della periodicità e del giorno di pubblicazione).

4.6. *Regime fiscale*

(Descrivere il regime fiscale previsto all'art. 11 della legge n. 344/1993 con riguardo sia al fondo sia alle partecipazioni al fondo non assunte nell'esercizio di imprese commerciali, rinviando, invece, alla predetta norma per le partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali).

4.7. *Scritture contabili del fondo*

(Indicare i documenti che la società di gestione è tenuta a redigere ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere *b)* e *c)* della legge n. 344/1993 e i relativi termini di redazione nonché fare riferimento al rendiconto finale di liquidazione, rinviando alle specifiche norme regolamentari per le modalità di accesso dei partecipanti agli stessi).

4.8. *Revisione e certificazione contabile*

(Richiamare l'oggetto dell'incarico conferito alla società di revisione ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 344/1993 con riguardo sia al fondo che alla società di gestione).

(Inserire la seguente frase: «Per la indicazione della società di revisione incaricata, della data del conferimento e della durata dell'incarico, vedere il par. 6.4 della sezione n. 6 del presente prospetto.»).

5. LE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, DI RIMBORSO E DI LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

5.1. *Partecipazione al fondo*

(Indicare le modalità di partecipazione al fondo).

(Inserire puntuali rinvii alle norme regolamentari in tema di caratteristiche delle quote, possibilità di ottenere il frazionamento, il raggruppamento o la conversione dei certificati rappresentativi delle quote e/o frazioni di quote).

(Indicare la natura del diritto che la quota rappresenta).

5.2 *Sottoscrizione delle quote*

(Indicare l'ammontare minimo ed il periodo valido per la sottoscrizione)

(Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo-domanda, precisando che lo stesso è riportato in appendice al prospetto informativo)

(Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il versamento relativo alle quote sottoscritte, rinviando all'apposita norma regolamentare per le modalità di pagamento, nell'ipotesi in cui il regolamento di gestione abbia previsto la possibilità per la società di gestione di avvalersi di procedure di recupero ove risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo, indicare tale facoltà, rinviando, per la relativa disciplina, alla specifica norma regolamentare).

(Inserire un rinvio alla specifica norma regolamentare concernente le modalità di riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote)

(Inserire riferimenti alla possibilità che la società di gestione, alla chiusura delle sottoscrizioni, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni, rinviando alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione)

(Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la società di gestione abbia chiesto l'autorizzazione al ridimensionamento del fondo, rinviando alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui tale autorizzazione può essere richiesta e per le modalità ed i termini di esercizio del diritto di recesso)

(Inserire puntuale rinvio alle norme regolamentari concernenti le modalità di inoltro ed il contenuto della «lettera di conferma»)

5.3 *Facoltà di recesso entro 5 giorni dalla conclusione del contratto*

(Richiamare in modo puntuale la disposizione di cui all'art. 1/18-*ter*, comma 2, della legge 7 giugno 1974, n. 216, in relazione ai casi di contratti stipulati mediante «vendita a domicilio» ed indicare il momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per l'esercizio del diritto di recesso, qualora il contratto non si concluda con la sottoscrizione dell'investitore)

(Specificare che la norma non si applica ai casi di sottoscrizione effettuata presso gli sportelli bancari, presso la sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente o del soggetto che procede al collocamento, presso le «sedi secondarie autorizzate» di soggetti autorizzati alla «vendita a domicilio»)

5.4 *Oneri a carico del sottoscrittore*

(Indicare il meccanismo di computo degli oneri gravanti sul sottoscrittore)

(Specificare che non sono contemplate agevolazioni finanziarie diverse da quelle eventualmente già indicate nel presente paragrafo né altre misure promozionali),

ovvero,

(Indicare le caratteristiche e i destinatari delle agevolazioni finanziarie e/o delle altre misure promozionali previste)

5.6 *Oneri a carico del fondo*

(Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla società di gestione per la gestione del fondo ed ai servizi resi dalla banca depositaria e dalla società di revisione incaricata)

(Inserire puntuale rinvio alla relativa norma regolamentare per gli altri oneri a carico del fondo)

5.7 *Consegna dei certificati rappresentativi delle quote: modalità, termini e luogo - Certificato cumulativo*

(Inserire puntuali rinvii alle norme regolamentari in materia di modalità, termini e luogo di consegna dei certificati, nonché in tema di certificato cumulativo)

5.8 *Modalità e termini di rimborso delle quote*

(Indicare che la società di gestione provvede al rimborso delle quote entro il termine massimo specificato dal regolamento di gestione, ove il regolamento di gestione lo preveda, inserire riferimenti alla possibilità di effettuare rimborsi parziali nel corso del periodo di liquidazione del fondo, rinviando all'apposita norma regolamentare)

(Indicare che la società di gestione, ove non abbia completato lo smobilizzo entro il termine di scadenza del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un «periodo di grazia», non superiore a tre anni, per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote).

(Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo)

(Indicare i quotidiani sui quali verranno pubblicate le modalità ed i termini di espletamento delle procedure di rimborso parziale e finale).

5.9 *Quotazione del fondo - Obblighi informativi.*

(Inserire indicazioni circa l'obbligo di chiedere, nei trentasei mesi dalla chiusura dell'offerta, l'ammissione alla quotazione in borsa dei certificati rappresentativi le quote).

(Inserire riferimenti sull'eventualità che la Consob rifiuti l'ammissione alla quotazione dei suddetti titoli)

(Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato e che l'effettivo disinvestimento è subordinato al reperimento di una controparte).

(Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la società di gestione, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso ed indicare le tipologie di informazioni che verranno rese e le relative modalità di pubblicizzazione)

6. I SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELL'OPERAZIONE E IL RISPETTIVO RUOLO

6.1 *Società di gestione*

(Indicare la denominazione e la forma giuridica, gli estremi dell'atto costitutivo, gli estremi dell'autorizzazione del Ministro del tesoro e dell'iscrizione all'albo tenuto presso la Banca d'Italia, la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa, la durata, la data di chiusura dell'esercizio sociale, il capitale sociale sottoscritto e versato, gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 2%, le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto, le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, le generalità dell'organo direttivo, i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; gli altri fondi chiusi gestiti, l'eventuale circostanza che la società gestisce sia fondi mobiliari chiusi che aperti).

6.2 *Soggetti che procedono al collocamento*

(Elencare i soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee).

(Indicare che per ciascun soggetto collocatore è stato pubblicato il documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e specificare che copia dello stesso deve essere consegnata al sottoscrittore unitamente al prospetto informativo)

6.3 *Banca depositaria*

(Indicare la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa, nonché la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria).

6.4 *Societa' di revisione incaricata.*

(Indicare, la denominazione e la forma giuridica, gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e la durata dello stesso con riguardo sia al fondo che alla società di gestione)

7. DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Dichiarazione della società di gestione e dei soggetti che procedono al collocamento con indicazione del nome e della qualifica di colui che la sottoscrive, redatta come segue

«Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.»

APPENDICI

Appendice A. Regolamento di gestione del fondo (*)

Appendice B. Limiti/divieti agli investimenti posti dalle leggi vigenti e dalle prescrizioni della Banca d'Italia

(Elencare analiticamente i limiti e i divieti cui è sottoposta l'attività di gestione del fondo cui il prospetto è riferito)

Appendice C. Modulo di sottoscrizione

(Nel modulo-domanda vanno riportati gli elementi che, a termini del regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso)

(Nel modulo-domanda deve essere specificato che lo stesso è parte integrante e necessaria del prospetto e che unitamente al prospetto deve essere consegnato il documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)* della legge 2 gennaio 1991, n. 1)

(Nel modulo-domanda devono essere riportate le indicazioni di cui al paragrafo 5.3 della sezione n. 5)

Altre appendici (eventuali)

(*) Il testo regolamentare deve recare la numerazione dei commi di ciascun articolo

— — — —

SCHEMA 14

SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI (*) (**)

- COPERTINA

(Indicare la denominazione della società di gestione)

(Inserire la seguente intestazione: «Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data . al n. . . »)

(Inserire la seguente frase: «Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso. . . . . » ed indicare in forma concisa le caratteristiche d'insieme del fondo)

(Riportare quanto di seguito indicato. «Eventuali variazioni rispetto ai dati ed alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso»)

(Aggiungere la seguente frase «L'offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal . . . . al . . »)

— — — —

(*) Nei casi di intervento, in qualità di proponente, di soggetto diverso dalla società di gestione ovvero nei casi di offerta di quote di organismi di investimento collettivo in valori immobiliari di diritto estero, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta

(**) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo

INDICE

1. AVVERTENZE

Riportare quanto di seguito indicato

A. «Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data al n. .. ... . »

B. «L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sulla opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi»

C. «Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare»

D. «L'investimento nel fondo non può essere perfezionato se non previa sottoscrizione del modulo inserito nel presente prospetto del quale costituisce parte integrante e necessaria»

2. PREMESSE

(Definire la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento immobiliare chiuso)

(Descrivere la funzione svolta, rispettivamente, dalla società di gestione, dalla banca depositaria e dai soggetti che procedono al collocamento)

(Inserire la seguente frase. «I rapporti tra la società di gestione, la banca depositaria ed il partecipante sono regolati dalla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e dal regolamento del fondo riportato in appendice al presente prospetto del quale costituisce parte integrante e necessaria»)

3. L'INVESTIMENTO OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO

(Indicare sinteticamente l'oggetto dell'offerta al pubblico)

4. IL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO

4.1 *Dati relativi alla individuazione del fondo*

(Indicare la denominazione, la data di istituzione, l'ammontare, il numero di quote ed il relativo valore nominale nonché la durata, nell'ipotesi in cui sia stata prevista la proroga della durata, specificare la relativa scadenza ed indicare che l'operatività della proroga è condizionata all'effettiva ammissione alla quotazione in borsa dei certificati rappresentativi le quote; indicare la data di approvazione del regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia)

4.2 *Caratteristiche del fondo tipi di investimento e destinazione dei proventi di gestione.*

(Inserire un rinvio alla specifica norma regolamentare relativa ai tipi di investimento)

(Indicare, relativamente agli investimenti immobiliari ed in società immobiliari, i criteri seguiti nell'individuazione degli ambiti di specializzazione, con particolare riguardo alla tipologia delle attività da svolgere, alle caratteristiche ed alla destinazione d'uso degli immobili ed alle aree geografiche prescelte)

(Inserire indicazioni sulla destinazione dei proventi di gestione e, nel caso di fondo a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

4.3 *Limiti/divieti agli investimenti posti dalle leggi vigenti e dalle prescrizioni della Banca d'Italia.*

(Inserire la seguente frase. «Vedere in proposito l'appendice *B* al presente prospetto del quale costituisce parte integrante e necessaria »)

4.4. *Rischi connessi all'acquisto di quote del fondo*

(Descrivere i rischi connessi in via generale alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio del fondo è investito, alle modalità di adesione ed alla durata dell'investimento)

(Descrivere gli specifici rischi connessi alla peculiare politica di investimento del fondo, in relazione, fra l'altro, alla tipologia delle attività svolte, alle caratteristiche ed alla destinazione d'uso degli immobili oggetto di investimento diretto ed indiretto nonché all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo)

4.5. *Valore complessivo del patrimonio del fondo e valore unitario della quota*

Indicare che i criteri di valutazione delle attività del fondo, ad eccezione delle partecipazioni in società immobiliari non quotate, saranno riportati nella relazione degli amministratori che correda il rendiconto annuale di cui al par. 4.7 del prospetto. Specificare, inoltre, che i criteri di valutazione delle partecipazioni in società immobiliari non quotate risulteranno indicati nel rendiconto annuale nonché nella relazione semestrale di cui sempre al par. 4.7 del prospetto, in apposite schede riservate ai singoli investimenti)

(Inserire puntuale rinvio alle norme regolamentari relative ai criteri di calcolo della quota, ai casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del valore unitario della quota ed indicare i quotidiani sui quali viene pubblicato il valore unitario della quota, con specificazione della periodicità e del giorno di pubblicazione)

4.6. *Funzioni svolte dal collegio dei periti*

(Specificare che il fondo si avvale di un collegio di tre periti designati dal presidente del tribunale su richiesta del consiglio di amministrazione della società di gestione. Rinviare all'apposita norma regolamentare per l'individuazione delle competenze professionali indicate per la designazione dei periti)

(Indicare le funzioni svolte dal collegio dei periti)

(Inserire la seguente frase: «Per le indicazioni relative al procedimento di designazione dei periti, vedere il par. 6.5 della sezione n. 6 del presente prospetto.»)

4.7. *Regime fiscale*

(Descrivere il regime fiscale previsto all'art. 15 della legge n. 86/1994 con riguardo sia al fondo sia alle partecipazioni al fondo non assunte nell'esercizio di imprese commerciali, rinviando, invece, alla predetta norma per le partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali)

4.8. *Scritture contabili del fondo*

(Indicare i documenti che la società di gestione è tenuta a redigere ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 86/1994 e i relativi termini di redazione nonché fare riferimento al rendiconto finale di liquidazione, rinviando alle specifiche norme regolamentari per le modalità di accesso dei partecipanti agli stessi)

4.9. *Revisione e certificazione contabile*

(Richiamare l'oggetto dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 86/1994 con riguardo sia al fondo che alla società di gestione)

(Inserire la seguente frase: «Per la indicazione della soggetto incaricato della revisione, della data del conferimento e della durata dell'incarico, vedere il par. 6.4 della sezione n. 6 del presente prospetto.»)

5. LE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, DI RIMBORSO E DI LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

5.1. *Partecipazione al fondo*

(Indicare le modalità di partecipazione al fondo)

(Inserire puntuali rinvii alle norme regolamentari in tema di caratteristiche delle quote, possibilità di ottenere il frazionamento, il raggruppamento o la conversione dei certificati rappresentativi delle quote e/o frazioni di quote)

(Indicare la natura del diritto che la quota rappresenta)

5.2. *Sottoscrizione delle quote*

(Indicare l'ammontare minimo ed il periodo valido per la sottoscrizione)

(Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo-domanda, precisando che lo stesso è riportato in appendice al prospetto informativo)

(Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il versamento relativo alle quote sottoscritte, rinviando all'apposita norma regolamentare per le modalità di pagamento, nell'ipotesi in cui il regolamento di gestione abbia previsto la possibilità per la società di gestione di avvalersi di procedure di recupero ove risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo, indicare tale facoltà, rinviando, per la relativa disciplina, alla specifica norma regolamentare)

(Inserire un rinvio alla specifica norma regolamentare concernente le modalità di riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote)

(Inserire riferimenti alla possibilità che la società di gestione, alla chiusura delle sottoscrizioni, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni, rinviando alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione)

(Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la società di gestione abbia chiesto l'autorizzazione al ridimensionamento del fondo, rinviando alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui tale autorizzazione può essere richiesta e per le modalità ed i termini di esercizio del diritto di recesso)

(Inserire puntuale rinvio alle norme regolamentari concernenti le modalità di inoltro ed il contenuto della «lettera di conferma»)

5.3. *Facoltà di recesso entro 5 giorni dalla conclusione del contratto*

(Richiamare in modo puntuale la disposizione di cui all'art. 1/18-*ter*, comma 2, della legge 7 giugno 1974, n. 216, in relazione ai casi di contratti stipulati mediante «vendita a domicilio» ed indicare il momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per l'esercizio del diritto di recesso, qualora il contratto non si concluda con la sottoscrizione dell'investitore)

(Specificare che la norma non si applica ai casi di sottoscrizione effettuata presso gli sportelli bancari, presso la sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente o del soggetto che procede al collocamento; presso le «sedi secondarie autorizzate» di soggetti autorizzati alla «vendita a domicilio»)

5.4. *Oneri a carico del sottoscrittore*

(Indicare il meccanismo di computo degli oneri gravanti sul sottoscrittore)

(Specificare che non sono contemplate agevolazioni finanziarie diverse da quelle eventualmente già indicate nel presente paragrafo né altre misure promozionali),

ovvero

(Indicare le caratteristiche e i destinatari delle agevolazioni finanziarie e/o delle altre misure promozionali previste).

5.6 *Oneri a carico del fondo*

(Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla società di gestione per la gestione del fondo ed ai servizi resi dalla banca depositaria, dalla società di revisione incaricata e dal collegio dei periti).

(Inserire puntuale rinvio alla relativa norma regolamentare per gli altri oneri a carico del fondo)

5.7 *Consegna dei certificati rappresentativi delle quote modalità, termini e luogo - Certificato cumulativo*

(Inserire puntuali rinvii alle norme regolamentari in materia di modalità, termini e luogo di consegna dei certificati, nonché in tema di certificato cumulativo).

5.8 *Modalità e termini di rimborso delle quote*

(Indicare che la società di gestione provvede al rimborso delle quote entro il termine massimo specificato dal regolamento di gestione, ove il regolamento di gestione lo preveda, inserire riferimenti alla possibilità di effettuare rimborsi parziali nel corso del periodo di liquidazione del fondo, rinviando all'apposita norma regolamentare)

(Indicare che la società di gestione, ove non abbia completato lo smobilizzo entro il termine di scadenza del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un «periodo di grazia», non superiore a tre anni, per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote).

(Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo)

(Indicare i quotidiani sui quali verranno pubblicate le modalità ed i termini di espletamento delle procedure di rimborso parziale e finale)

5.9 *Quotazione del fondo - Obblighi informativi.*

(Inserire indicazioni circa l'obbligo di chiedere, nei sei mesi dalla chiusura dell'offerta, l'ammissione alla quotazione in borsa dei certificati rappresentativi le quote).

(Inserire riferimenti sull'eventualità che la Consob rifiuti l'ammissione alla quotazione dei suddetti titoli).

(Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato e che l'effettivo disinvestimento è subordinato al reperimento di una controparte).

(Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la società di gestione, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso ed indicare le tipologie di informazioni che verranno rese e le relative modalità di pubblicizzazione).

6. I SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELL'OPERAZIONE E IL RISPETTIVO RUOLO.

6.1 *Società di gestione.*

(Indicare: la denominazione e la forma giuridica; gli estremi dell'atto costitutivo; gli estremi dell'autorizzazione del Ministro del tesoro e dell'iscrizione all'albo tenuto presso la Banca d'Italia; la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 2%; le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto, le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; le generalità dell'organo direttivo: i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo, le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; gli altri fondi immobiliari gestiti).

6.2 *Soggetti che procedono al collocamento*

(Elencare i soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee)

(Indicare che per ciascun soggetto collocatore è stato pubblicato il documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e specificare che copia dello stesso deve essere consegnata al sottoscrittore unitamente al prospetto informativo)

6.3 *Banca depositaria*

(Indicare. la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa, nonché la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria).

6.4 *Soggetto incaricato della revisione.*

(Indicare la denominazione e la forma giuridica, ovvero, se trattasi di organo collegiale, le generalità dei componenti, gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e la durata dello stesso, con riguardo sia al fondo che alla società di gestione).

6.5 *Collegio dei periti.*

(Indicare le generalità, la qualificazione ed esperienza professionale dei componenti il collegio, specificando altresì gli estremi del provvedimento di nomina).

(Ove non sia ancora intervenuta la designazione dei periti, menzionare tale circostanza ed inserire indicazioni circa lo stadio del procedimento di nomina)

7. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Dichiarazione della società di gestione e dei soggetti che procedono al collocamento, con indicazione del nome e della qualifica di colui che la sottoscrive, redatta come segue:

«Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.».

APPENDICI

Appendice A: Regolamento di gestione del fondo (*).

Appendice B. Limiti/divieti agli investimenti posti dalle leggi vigenti e dalle prescrizioni della Banca d'Italia.

(Elencare analiticamente i limiti e i divieti cui è sottoposta l'attività di gestione del fondo cui il prospetto è riferito).

Appendice C: Modulo di sottoscrizione.

(Nel modulo-domanda vanno riportati gli elementi che, a termini del regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso).

(Nel modulo-domanda deve essere specificato che lo stesso è parte integrante e necessaria del prospetto e che unitamente al prospetto deve essere consegnato il documento informativo di cui all'art 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1)

(Nel modulo-domanda devono essere riportate le indicazioni di cui al paragrafo 5.3 della sezione n. 5).

Altre appendici (eventuali).

(*) Il testo regolamentare deve recare la numerazione dei commi di ciascun articolo.

94A5032

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 1° agosto 1994, n. **46422**.

Attuazione dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, obiettivi 2 e 5b, n. 2506/88, programma Renaval, e n. 4253/88, programma «Prisma», concernenti contributi a favore delle piccole e medie imprese industriali. Chiarimenti e rettifiche delle circolari esplicative.

Alle piccole e medie imprese industriali e di servizi

Alle imprese artigiane di produzione

All'ABI

All'Assireme

Agli istituti di credito ed enti convezionati

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato

Alla Confederazione nazionale dell'artigianato

Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi

Alla Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane

All'Associazione cristiana artigiani italiani

1. Con il presente provvedimento vengono forniti alcuni chiarimenti ed apportate alcune rettifiche alle circolari esplicative dei decreti di attuazione dei regolamenti CEE n. 2052/88, obiettivi 2 e 5b, n. 2506/88, programma Renaval, e n. 4253/88, programma Prisma, le cui date di emanazione e di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* sono riportate in appendice.

Al paragrafo 1.2 di ciascuna di dette circolari viene tra l'altro stabilito che gli investimenti si intendono realizzati, ove ricorrano le seguenti tre condizioni:

l'impresa abbia sostenuto le spese ammesse;

i beni siano stati tutti consegnati;

le opere siano state tutte realizzate.

Al riguardo, tenuto conto delle segnalazioni e dei quesiti pervenuti dalle categorie interessate, si precisa che le spese si intendono sostenute ove siano stati effettuati pagamenti dall'impresa beneficiaria pari almeno al 30 per cento dell'ammontare complessivo degli investimenti al netto di IVA.

2. In ordine a quanto previsto al paragrafo 3.4 delle circolari medesime, si precisa altresì che la eventuale realizzazione parziale degli investimenti, deve intendersi riferita, in termini di costi, ai beni consegnati ed alle opere realizzate, fermo restando l'obbligo dell'avvenuto pagamento di almeno il 30 per cento sopra citato.

L'accertamento della realizzazione degli investimenti, previsto dai predetti decreti, sarà esteso anche alla verifica del possesso e della proprietà dei beni e delle opere incluse nel programma oggetto dell'agevolazione.

3. Al punto 9 dell'allegato 2L della circolare 27 giugno 1992 - obiettivo 5b (pag. 18 *G.U.* 18-5-1993, n. 114) - è stata citata, per mero errore materiale, la data 18 dicembre 1991. Tale data deve essere rettificata in 7 giugno 1990.

4. Gli schemi di dichiarazioni liberatorie di cui agli allegati 6L e 7L delle predette circolari sono sostituiti da quelli riportati negli allegati 1 e 2 della presente circolare.

Il direttore generale
della produzione industriale
AMMASSARI

Appendice

1) Circolare 27 giugno 1992 - Ob. 5b - allegata al decreto 27 giugno 1992 - *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1993.

2) Circolare 9 dicembre 1992 - Programma «Prisma» - allegata al decreto 10 ottobre 1992 - *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1993.

3) Circolare 27 giugno 1992 - Ob. 2 2ª fase - *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1993.

4) Circolare 27 giugno 1992 - Programma RENAVAL - *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1993.

ALLEGATO 1

Schema di dichiarazione liberatoria relativa a beni acquistati mediante locazione finanziaria

La sottoscritta ditta .. . . (ragione sociale della società locatrice) . . . , con sede in . .. . (provincia di .. ..), con riferimento al contratto di locazione finanziaria n .. . stipulato in data . . con ... (nome o ragione sociale del conduttore) .... relativo all'acquisto di . .. . per Lit . . , al netto di IVA e di ogni altro onere a qualunque titolo dovuto,

Dichiara che

l'intero costo del/i bene/i oggetto del menzionato contratto fatturato dal/i fornitore/i .... (nome o ragione sociale della parte venditrice) con la/e fattura/e n. . . del . . . , è stato dalla sottoscritta regolarmente pagato;

il suddetto conduttore ha effettuato i seguenti versamenti al netto di IVA.

1) a titolo di acconto

L . in data . . . (fattura n del . .

2) a titolo di canoni periodici

1° canone L. ... in data ... (fattura n. ... del ...)
2° canone L. ... in data ... (fattura n. ... del ...)
3° canone L. ... in data ... (fattura n. ... del ...)

per un totale di L. ... pari al ... % del costo del/i bene/i concesso/i in locazione

Si rilascia la presente per quietanza dei versamenti sopraindicati.

Data, ...

Timbro della società locatrice

Legale rappresentante

Nome ... Cognome ...
Posizione nella ditta ...

Firma ...

ALLEGATO 2

Schema di dichiarazione liberatoria relativa agli acquisti diretti

La sottoscritta ditta ... (nome e ragione sociale del venditore) con riferimento all... fattur... n. ... del ... emess... a carico dell'acquirente ... attesta che la ditta acquirente medesima ha provveduto al pagamento del .....% dell'ammontare fatturato, del quale viene data con la presente quietanza liberatoria.

Data, ...

Timbro e firma del venditore

94A5093

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, recante: «Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964».

Nella seduta del 1° agosto 1994 il Senato della Repubblica ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 120 del regolamento del Senato, il disegno di legge n. 526 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1994), concernente gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964».

94A5191

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo firmato a Roma l'11 ottobre 1989.

Il giorno primo luglio 1994 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo firmato a Roma l'11 ottobre 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 24 febbraio 1994, n. 157, pubblicata nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994.

In conformità rispettivamente agli articoli 20 e 8, l'accordo e il protocollo aggiuntivo sono entrati in vigore il giorno primo luglio 1994.

94A5076

Entrata in vigore formale dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del Centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, e del protocollo aggiuntivo, firmato a Roma in data 1° marzo 1991.

Il giorno 11 agosto 1992 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore formale dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del Centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, e del protocollo aggiuntivo, firmato a Roma in data 1° marzo 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 6 febbraio 1992, n. 197, pubblicata nel supplemento ordinario n. 48 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1992.

In conformità dell'art. 3 del protocollo aggiuntivo, gli atti internazionali sopra indicati sono entrati in vigore formalmente il giorno 11 agosto 1992.

94A5075

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Castelfranco Veneto ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Treviso, prot n. 6154/93/1° sett. del 2 dicembre 1993, la direttrice didattica del 1° circolo di Castelfranco Veneto è stata autorizzata ad accettare la donazione a favore della scuola materna di largo Asiago dei seguenti beni mobili. una capanna L. 940 000, uno arrampicatoio L. 518 000 e un miniscivolo L 1 179 500, offerti dalla Cassa rurale ed artigiana di Vedelago

94A5077

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 24 giugno 1994 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Virginia Marazzi con testamento olografo pubblicato con atto dott. Federico Mezzanotte, notaio in Milano, numero di repertorio 95705 e consistente nella somma di L. 5.000.000.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1994 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig ra Teresa Ottolina con testamento olografo pubblicato con atto dott. Francesco Novara, notaio in Legnano, numero di repertorio 70145/14677 e consistente nella somma di L. 30.000.000.

94A5072

Modificazioni allo statuto dell'Associazione Bambini Down, in Roma

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'Associazione Bambini Down, con sede in Roma, viale delle Milizie n. 106, composto di 19 articoli e debitamente vistato.

94A5073

Riconoscimento della personalità giuridica della L.E.D.H.A. - Lega confederativa di associazioni per la difesa dei diritti degli handicappati, in Milano.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994 è stata riconosciuta la personalità giuridica della L.E D.H.A. - Lega confederativa di associazioni per la difesa dei diritti degli handicappati, con sede in Milano, e contestualmente è stato approvato il relativo statuto, composto di 14 articoli, debitamente vistato.

94A5074

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Saes Getters S.p.a. (Comunicazione n. 94007641 del 2 agosto 1994).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati fatti tali da comportare, per la Saes Getters S.p.a., l'individuazione dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Saes Getters S.p.a. (*)	76,67	—

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare delle partecipazioni aggregate da più azionisti al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale (allegato *D*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A5098

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina «analisi matematica», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Padova - sede di Vicenza, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina «analisi matematica», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Padova - sede di Vicenza, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina «fisica», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Padova, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina «architettura e composizione architettonica», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Padova, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina «elettronica dei sistemi digitali», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5079

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e del decreto-legge 23 giugno 1994, 404, art. 2, comma 2, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere di questo Ateneo, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline L21 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore di questa Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, il decreto rettorale di trasferimento potrà essere disposto solo dopo aver accertato la effettiva disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, articoli 30 e 34, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline A04 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore di questa Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, il decreto rettorale di trasferimento potrà essere disposto solo dopo aver accertato la effettiva disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A5081

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:

storia dell'Europa contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5080

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 1994 recante: «Integrazioni e modificazioni all'ordinanza 31 marzo 1994 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 153 del 2 luglio 1994).

Nelle premesse dell'ordinanza citata in epigrafe, alla pag 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto· «Considerati i principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n 617 del 30 dicembre *1994,»*, leggasi «Considerati i principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n 617 del 30 dicembre *1987,»*

94A5110

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della *parte seconda*, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 8 4 0 9 4 *

L. 1.300